

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, NONCHÉ MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 1, LETTERE C) ED E), 3, COMMI 1 E 2, E 4, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha inteso disporre una profonda revisione dello strumento militare nazionale, per realizzare un sistema di difesa di elevato livello qualitativo e tecnologico e, soprattutto, sostenibile sotto il profilo finanziario, senza tuttavia mai trascurare il fattore umano.

Preliminarmente va chiarito in maniera inequivocabile che gli interventi previsti dalla legge di delega non sono volti a realizzare la “riforma” del vigente modello di difesa, bensì hanno l’obiettivo di attuare una revisione in senso incisivamente riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, resa indispensabile dalla congiuntura di finanza pubblica.

La citata legge ha demandato a uno o più decreti legislativi l’esatta definizione degli interventi normativi necessari per conseguire l’obiettivo sopra indicato, fissandone principi e criteri direttivi.

Il presente schema di decreto legislativo costituisce uno dei provvedimenti conseguentemente predisposti, il cui fine ultimo è, come noto, il riequilibrio generale, nel tempo, del bilancio della “funzione difesa”, ripartendolo tendenzialmente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per il settore dell’esercizio e 25 per cento per il settore dell’investimento. Attualmente, invece, oltre il 70 per cento delle risorse è assorbito dalle spese per il personale, mentre quelle relative all’operatività dello strumento militare e all’investimento si attestano, rispettivamente, sulle percentuali di circa il 12 per cento e il 18 per cento, con un rilevante sbilanciamento rispetto alla proporzione ottimale.

In tale quadro, nel presente provvedimento sono contenute norme volte, principalmente, a revisionare, in continuità con le disposizioni, già in fase di attuazione, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta “*spending review*”):

- le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, riducendole a complessive 150.000 unità entro l'anno 2024, fermo restando che il termine per il conseguimento degli obiettivi di riduzione potrà essere prorogato secondo il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 244/2012;
- le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, riducendole a 20.000 unità entro l'anno 2024, ferma la sopra indicata possibilità di proroga.

In particolare:

- per il personale militare, la “*spending review*” aveva già disposto una riduzione in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alle dotazioni organiche complessive, pari a 190.000 unità, previste dall'articolo 798 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare, di seguito denominato “Codice”). L'applicazione di tale riduzione ha comportato la determinazione delle nuove dotazioni in circa 170.000 unità (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013), da conseguire entro il 1° gennaio 2016 attraverso le misure attuative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29. Con il presente provvedimento si persegue, pertanto, un'ulteriore riduzione nei termini sopra indicati (da 170.000 a 150.000 unità), in sostanziale continuità rispetto alla “*spending review*”;
- per il personale civile, la “*spending review*” aveva invece disposto una riduzione delle dotazioni organiche da oltre 30.000 a circa 27.800 unità (determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2013), attraverso misure attuative in corso di perfezionamento. Anche in questo caso, con il presente provvedimento, si persegue un'ulteriore

riduzione nei termini sopra indicati (da circa 27.800 a 20.000 unità), in sostanziale continuità rispetto alla “*spending review*”, in un’ottica di valorizzazione delle relative professionalità.

Con la “*spending review*”, tra l’altro, è stata attuata, sia per il personale militare che per quello civile, una riduzione della dirigenza rispettivamente pari al 20 per cento dei generali ed ammiragli e al 10 per cento dei colonnelli (e gradi equivalenti) nonché al 20 per cento dei dirigenti civili, come previsto per l’intero comparto del pubblico impiego. Si è inoltre dato corso, per il triennio 2013-2015, a una riduzione delle risorse finanziarie per oltre 500 milioni di euro strutturali. Ciò ha richiesto una revisione del documento programmatico pluriennale della Difesa, presentato al Parlamento nel mese di aprile 2013, laddove sono stati rivisitati tutti i programmi attuativi di approvvigionamento, talvolta anche in cooperazione internazionale, di mezzi, sistemi e equipaggiamenti, operando riduzioni, rimodulazioni, rallentamenti e riorientamenti tendenziali che, sia pure con qualche difficoltà, permettono di fare salvo il progetto complessivo della L. n. 244/2012, che tiene conto delle sole risorse attualmente rese disponibili. Con tali risorse si vuole comunque corrispondere agli impegni assunti in chiave atlantica ed europea, riconfigurando uno strumento militare qualitativamente migliorato benché ridotto in termini quantitativi. Uno strumento flessibile, agile, proiettabile, tecnologicamente avanzato, efficace e sempre integrabile sia a livello interforze che multinazionale. La nuova configurazione offrirà infatti livelli capacitivi coerenti sia con le esigenze di difesa e protezione degli spazi nazionali ed alleati, sia con quelle di concorso alla sicurezza internazionale. In sostanza, si vuole evitare il rischio di sacrificare l’efficacia e l’operatività delle Forze Armate sull’altare di una più ampia struttura delle stesse, ormai palesemente non più sostenibile, che se prorogata provocherebbe la paralisi operativa.

È necessario, tuttavia, sottolineare come la revisione oggetto del presente provvedimento, pur producendo positivi effetti sin dal momento del suo perfezionamento, è articolata sullo sviluppo di processi graduali, al fine di evitare effetti traumatici. Esprimerà pertanto in crescendo la sua efficacia fino al 2024, quando si renderà manifesto l’avvicinamento al riequilibrio tendenziale dei settori di spesa nella virtuosa proporzione individuata. Durante tali processi, potranno essere riutilizzati in favore dell’esercizio solo i risparmi strutturali certificati e tendenzialmente crescenti a partire dal 2016 (ovvero dal termine della “*spending review*”) e fino al 2026, che dovrebbero successivamente stabilizzarsi, a regime, su un valore pari a oltre un miliardo di euro. Con tali disponibilità è ragionevole pensare di riuscire a migliorare progressivamente anche il settore dell’esercizio, oggi profondamente inciso dalle manovre di contenimento della spesa degli ultimi anni ed in profonda sofferenza, nonostante sia indispensabile per sostenere la concreta operatività delle Forze armate. Nel contesto delineato, come accennato, occorre anche considerare che la “*spending review*”, per il superiore interesse del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, fino al 1° gennaio 2016 non permette che i risparmi rinvenienti dalla riduzione del personale siano utilizzati per bilanciamenti interni alla Difesa.

Tra gli elementi qualificanti, si segnala anche che, nel presente schema di decreto legislativo, per arginare il progressivo invecchiamento del personale dei ruoli iniziali delle Forze armate, ed anche di quelli delle Forze di polizia, è stata prevista, da un lato, la possibilità per i volontari in ferma prefissata di un anno di ottenere un ulteriore anno di rafferma, oltre a quello già contemplato, per un totale di tre anni di servizio, allo scopo di poter contemporaneamente disporre di un maggior numero di volontari opportunamente addestrati e in grado di meglio espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, e, dall’altro lato, l’immissione nelle Forze di polizia, dal 2016, dei volontari in ferma prefissata vincitori di concorso, senza necessità che abbiano svolto preventivamente un servizio quadriennale nelle Forze armate. Circa l’invecchiamento delle Forze armate, è bene tener presente che in ambito internazionale il nostro personale agisce costantemente a fianco dei corrispondenti dispositivi dei Paesi alleati, il cui personale è, invece, destinatario di limiti di età per il pensionamento inferiori - in quanto collocati fra i 53 ed i 55 anni - a quelli attualmente previsti per i nostri militari. Inoltre l’articolato introduce norme volte a:

- consentire il progressivo conseguimento dei citati obiettivi organici, individuando istituti ritenuti idonei, nel loro complesso, a gestire gli esuberi (per il personale militare, attraverso transiti in altre amministrazioni, riserve dei posti nei concorsi pubblici, misure di ricollocamento sul mercato del lavoro anche a seguito di corsi formativi, estensione dell'aspettativa per riduzione quadri ai non dirigenti, esenzioni dal servizio; per il personale civile, attraverso esenzioni dal servizio, mobilità interna, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, forme di lavoro a distanza ovvero trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni);
- razionalizzare e omogeneizzare in vista del conseguimento degli obiettivi fondamentali della revisione alcuni specifici aspetti della normativa vigente (in materia di reclutamento, formazione, stato, avanzamento e trattamento delle varie categorie di personale);
- innestarsi armonicamente sulle disposizioni della "spending review", acquisendo efficacia, di massima, a partire dalla naturale scadenza di quest'ultima, fissata alla data 1° gennaio 2016;
- semplificare le procedure per la definizione delle cause di servizio;
- assicurare una maggiore flessibilità di bilancio e un miglior utilizzo delle risorse finanziarie.

Per l'efficacia di tali interventi risulterà ovviamente essenziale la convinta partecipazione del "sistema Paese", qui inteso come Ministeri, amministrazioni, sia centrali sia periferiche, organismi sindacali e rappresentativi, diversi attori del mondo dell'imprenditoria e del lavoro.

Scendendo nel dettaglio dei contenuti dello schema di decreto legislativo, si evidenzia che lo stesso interviene essenzialmente sul Codice, facendo ampio ricorso alla tecnica della novellazione, allo scopo di mantenere l'unicità del *corpus* normativo riguardante le Forze armate. Esso è strutturato sui 14 articoli di seguito indicati, in relazione alla tematica trattata e ai vari principi di delega attuati. Alla presente relazione, per consentirne una più agevole lettura, è allegato un prospetto nel quale, per ciascuna disposizione, è riportato il testo novellato.

L'articolo 1, comma 1, dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 244/2012 e riguarda la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, sostituisce l'articolo **798** del Codice, riportando l'obiettivo primario fissato dall'art. 3, comma 1, lettera *a*) della legge delega, ossia la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare di Esercito italiano, Marina militare (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) e Aeronautica militare a 150 mila unità;
- alla **lettera b)**, inserisce nel Codice l'articolo **798-bis**, mirato a ripartire per Forza armata e per categoria i nuovi volumi organici a regime. I sottufficiali vengono suddivisi in primi marescialli, marescialli e sergenti, mentre la categoria dei volontari è ripartita in personale in servizio permanente e personale in ferma prefissata;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **803**, comma 1, del Codice, allo scopo di ripristinare, aggiornandoli, i riferimenti normativi per la determinazione con legge di bilancio delle unità del personale da reclutare in qualità di allievi delle Accademie, delle Scuole sottufficiali delle Scuole militari di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare; tanto a integrazione del riassetto a suo tempo operato con il Codice.

L'articolo 2, comma 1, dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 244/2012 e riguarda la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente di Esercito italiano, Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, inserisce nel Codice l'articolo **809-bis**, fissando le nuove, ridotte dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello dell'Esercito italiano;

- alla **lettera b)**, inserisce nel Codice l'articolo **812-bis**, fissando le nuove, ridotte dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello della Marina militare, incluso il Corpo delle capitanerie di porto;
- alla **lettera c)**, inserisce il comma **1-bis** all'articolo **814** del Codice, precisando per doverosa completezza quali siano, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive della Marina militare, le dotazioni organiche complessive dei gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto, in quanto non interessate da riduzioni;
- alla **lettera d)**, inserisce nel Codice l'articolo **818-bis**, fissando le nuove, ridotte dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello dell'Aeronautica militare.

L'**articolo 3, comma 1**, riguarda la riduzione delle dotazioni organiche e la revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché la semplificazione delle disposizioni in materia, compresi il Corpo delle Capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri. In particolare, alle **lettere a), b), c) e d)**, inserisce nel Codice rispettivamente gli articoli **1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis**, ai quali sono allegare tabelle che riportano le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali, con contestuale soppressione dei corrispondenti articoli e delle Sezioni in cui essi sono al momento riportati, allo scopo di aggiornare e rendere più agevolmente consultabile la disciplina in materia. A seguito del riassetto della preesistente normativa effettuato dal Codice, infatti, tale normativa, che prima era riportata in tabelle sinottiche di facile lettura allegare al decreto legislativo n. 490/1997 (per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica) e al decreto legislativo n. 298/2000 (per l'Arma dei carabinieri), è stata trasposta in più di cento articoli, raccolti in diverse Sezioni del Codice. La novella, in sostanza, a fini di semplificazione, ripristina le tabelle (allegati 1, 2, 3 e 4 al Codice).

L'**articolo 4, comma 1**, riguarda le disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **2204**, comma 1, del Codice, al fine, per un verso, di indicare la durata del periodo transitorio e, per altro verso, di tener conto, nei riferimenti interni, della contestuale unificazione degli articoli 2207 e 2215 (quest'ultimo viene abrogato dalla successiva lettera *f*)), volta alla semplificazione dei riferimenti normativi relativi al decreto annuale con cui si determinano le dotazioni organiche e le consistenze del personale interessato al processo di professionalizzazione delle Forze armate;
- alla **lettera b)**, inserisce nel Codice l'articolo **2206-bis**, inteso a coordinare nel testo normativo gli effetti, in materia di riduzione delle dotazioni organiche, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ("*spending review*") con quelli della legge 31 dicembre 2012, n. 244, onde evitare soluzioni di continuità;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **2207**, comma 1, del Codice, al fine di indicare la durata del periodo transitorio per il conseguimento delle nuove dotazioni organiche aggiornando i corretti riferimenti normativi;
- alla **lettera d)**, modifica il comma 1 dell'articolo **2208** del Codice e aggiunge il comma **1-bis**, riportando il periodo transitorio e coordinando gli effetti del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ("*spending review*"), con quelli della legge 31 dicembre 2012, n. 244, al fine di evitare soluzioni di continuità e consentire la compensazione tra Forze armate delle eccedenze e delle carenze organiche;
- alla **lettera e)**, inserisce nel Codice gli articoli **2209-bis, 2209-ter, 2209-quater, 2209-quinquies, 2209-sexies, 2208-septies, 2209-octies e 2209-nonies**. In dettaglio:
 - l'articolo **2209-bis** coordina gli effetti del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ("*spending review*") con quelli della legge 31 dicembre 2012, n. 244, al fine di evitare soluzioni di continuità;

- l'articolo **2209-ter** disciplina il raggiungimento degli organici dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, così come stabiliti dal presente decreto, entro l'anno 2024, prevedendo norme per la determinazione nel periodo transitorio degli organici, delle promozioni nei vari gradi della dirigenza e delle eccedenze, ai fini del graduale conseguimento degli obiettivi di delega, nonché per la definizione dell'anno di decorrenza delle promozioni cicliche;
- l'articolo **2209-quater** introduce il piano di programmazione triennale scorrevole per il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di Esercito italiano, Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e Aeronautica militare indicate all'articolo 798, e della relativa ripartizione di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis, a partire dall'anno 2016 e sino all'anno 2024, prevedendo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tale piano sia annualmente adottato allo scopo di definire le modalità di attuazione: dei transiti di personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma nei ruoli civili dell'amministrazione della Difesa o di altre amministrazioni pubbliche, con esclusione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti al successivo articolo **2209-quinquies**; delle esenzioni dal servizio di cui all'articolo **2209-sexies**, fissandone i contingenti massimi; delle riserve di posti nei concorsi pubblici, estese anche al personale militare in servizio permanente. Si evidenzia che a monte dell'articolo vi è la individuazione delle eventuali eccedenze (ai sensi del precedente articolo **2209 ter**, comma 1, con determinazione del Ministro della difesa);
- l'articolo **2209-quinquies** disciplina il transito nei ruoli civili del personale militare che dovesse risultare in esubero a seguito del processo di riduzione dei volumi organici. Tale transito è uno dei strumenti di gestione delle eccedenze previsti. In particolare viene stabilito che il Ministro della difesa comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica contingenti di appartenenti alle Forze armate interessati alle riduzioni, distinti per grado e qualifica. Tali contingenti vengono resi pubblici dal citato Dipartimento, tenuto conto della tabella di equiparazione tra personale civile e militare predisposta secondo quanto previsto dall'articolo **2231- bis**. Al Dipartimento della funzione pubblica dev'essere anche comunicato, da parte delle altre amministrazioni, il numero dei posti che le stesse intendono rendere disponibili nel triennio per il transito del personale militare, in relazione al loro fabbisogno e a valere sulle relative facoltà assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi. Da tali dati, opportunamente incrociati, scaturisce il piano di programmazione triennale. Il personale militare può in tal modo aderire al ricollocamento secondo l'ordine di priorità indicato. I posti riservati al transito non coperti entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente rientrano nella disponibilità di tale amministrazione. Viene altresì previsto: un assegno *ad personam* riassorbibile, a carico della Difesa, per il personale transitato in altre amministrazioni, onde evitare un immediato decremento del trattamento economico nella nuova posizione; un possibile percorso di formazione professionale affinché i ricollocati siano preparati ad affrontare le nuove attività lavorative; un sistema che consente il ricongiungimento dei contributi versati nel fondo previdenziale di provenienza a quello di destinazione, qualora diverso (l'assenza di tale ultima previsione comporterebbe la necessità per gli interessati dai processi di ricollocamento di provvedere a proprie spese a tale adempimento);
- l'articolo **2209-sexies** prevede che, durante il periodo transitorio, il personale militare non soggetto a vincoli di ferma interessato da processi di riorganizzazione, revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni possa essere esentato dal servizio, a domanda, nei dieci anni precedenti alla data di raggiungimento dei limiti di età ordinamentali previsti per la cessazione dal servizio permanente, nei limiti dei contingenti massimi fissati con la

programmazione triennale di cui all'articolo 2209-*quinquies*, contestualmente introdotto. Il trattamento economico complessivamente goduto dal personale militare corrisposto dal Ministero della difesa durante il periodo di esenzione, ivi comprese le competenze fondamentali fisse, continuative ed accessorie, è pari all'85 per cento di quello del pari grado in servizio. La riduzione non opera ai fini previdenziali;

- l'articolo 2209-*septies* prevede le linee guida da seguire per i ricongiungimenti familiari tra coniugi entrambi appartenenti alla Difesa. In particolare, fissa una corsia preferenziale per la trattazione delle istanze di trasferimento in presenza di prole in minore età, sancendo, in caso di coniugi entrambi militari, che ne sia evitato il contestuale impiego in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio. Inoltre stabilisce i criteri per il ricongiungimento all'estero e quelli per i casi di personale appartenente a Forze armate diverse;
- l'articolo 2209-*octies*, ricalcando quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 29/2013, di attuazione della "*spending review*", estende l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ), originariamente prevista per il solo personale dirigente, anche al personale militare non dirigente interessato ai processi di riduzione per il quale non è comunque possibile il ricollocamento con le misure di cui all'articolo 2209-*quinquies*;
- l'articolo 2209-*nonies*, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, una percentuale tra il 2 e il 5 per cento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare sia destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; tali risparmi sono accertati secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con le modalità previste dal citato articolo;
- alla lettera *f*), abroga l'articolo 2215 del Codice, le cui disposizioni sono unificate nell'articolo 2204 ai sensi della precedente lettera *a*);
- alla lettera *g*), modifica l'articolo 2229, comma 1, del Codice in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria, allo scopo di richiamare l'articolo 2206-*bis*, di nuova introduzione, che distingue i vari periodi transitori riferiti alle riduzioni delle dotazioni organiche succedutesi nel tempo;
- alla lettera *h*), modifica l'articolo 2231-*bis*, comma 1, del Codice, che disciplina le modalità di transito del personale militare nei ruoli civili della pubblica amministrazione sino all'anno 2014, ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183 (articolo 4, comma 96). La modifica si rende necessaria al fine di allineare le disposizioni sul transito del personale militare in eccedenza nei ruoli civili previste dalla citata disposizione con quelle stabilite dal presente decreto legislativo a decorrere dal 2016, per assicurare che il sistema di gestione delle eccedenze funzioni senza soluzione di continuità. Ciò comporta il prolungamento della possibilità di transito prevista dalla L. n. 183/2011 sino al 2019.

L'articolo 5, comma 1, riguarda le disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla lettera *a*), inserisce nel Codice l'articolo 2196-*bis*, inteso a precisare che, nel periodo transitorio previsto per il conseguimento delle nuove dotazioni organiche, per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali (di cui all'articolo 655 del Codice), possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: particolari limiti di età, comunque non superiori ai 45 anni; titoli di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esclusione dei concorsi per l'accesso ai Corpi sanitari; estensione delle selezioni anche ai volontari in servizio permanente; permanenza minima nel ruolo di provenienza sino ad un massimo di 5 anni;
- alla lettera *b*), sostituisce l'articolo 2223 del Codice, allo scopo di mantenere sino alla naturale scadenza della "*spending review*" (1° gennaio 2016) le disposizioni al momento vigenti

- riguardanti le modalità di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali. In sostanza, sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, non si applicheranno le novità introdotte a regime attraverso le modifiche apportate in materia dal presente provvedimento;
- alla **lettera c)**, inserisce nel Codice l'articolo **2232-bis**. Tale disposizione è intesa a escludere che la nuova disciplina in materia di formazione dei quadri di avanzamento introdotta, novellando l'articolo 1067, comma 2, del Codice, dal presente provvedimento (articolo 7, comma 1, lettera *ff*), produca effetti nel periodo transitorio relativo all'attuazione della riduzione delle dotazioni organiche a 170.000 unità, stabilita dalle disposizioni discendenti dalla "spending review". Infatti la disposizione in esame consente che, in tale periodo, i quadri di avanzamento degli ufficiali con i gradi di generale continuino a essere formati secondo la pregressa disciplina, che prevedeva, per tutti i generali di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare e per i generali di divisione e corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, l'inserimento seguendo l'ordine di ruolo, laddove invece il nuovo sistema prevede che si segua la graduatoria di merito;
 - alla **lettera d)**, modifica la rubrica e il comma 1 dell'articolo **2233** del Codice, che riguarda le modalità di determinazione delle promozioni nei vari gradi della dirigenza sino al 2015. La modifica è intesa ad aggiornare tale disciplina transitoria, originariamente prevista per consentire il riassetto dei ruoli degli ufficiali conseguente alla revisione dei profili di carriera operata dal decreto legislativo n. 490 del 1997, eliminando talune disposizioni ormai prive di effetti ai fini dell'ulteriore applicazione di detta disciplina fino all'anno 2015;
 - alla **lettera e)**, inserisce nel Codice gli articoli **2233-bis** e **2233-ter**, volti a disciplinare il numero delle promozioni degli ufficiali nel periodo transitorio per il raggiungimento delle dotazioni organiche determinate dalla legge delega;
 - alla **lettera f)**, inserisce nel Codice l'articolo **2236-bis**, volto ad adeguare, nel periodo transitorio, i requisiti di avanzamento al nuovo iter formativo degli ufficiali della Marina militare, senza che ciò comporti modifiche al sistema di avanzamento o alle permanenze nei gradi;
 - alla **lettera g)**, inserisce nel Codice gli articoli **2238-bis** e **2238-ter**. Il primo costituisce una disposizione transitoria collegata alle modifiche apportate dal presente provvedimento alla composizione della Commissione superiore di avanzamento della Marina militare di cui all'articolo 1038 del Codice. Il secondo è inteso a prorogare di tre anni, per i soli generali di divisione aerea dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, il regime transitorio per la formazione delle aliquote previsto dalla normativa preesistente alla "spending review";
 - alla **lettera h)**, sostituisce l'articolo **2243** del Codice, che disciplina il regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. Si tratta di una norma di coordinamento conseguente alla soppressione dell'avanzamento cosiddetto "a fasce" per i tenenti colonnelli del ruolo normale, nonché all'inserimento nel Codice delle tabelle per l'Arma dei carabinieri. Essa riproduce la parte residuale dell'articolo 2243 che rimane in vigore, la quale stabilisce che, sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quella indicata nella tabella 4, quadro I, allegata al Codice dal presente provvedimento;
 - alla **lettera i)**, abroga l'articolo **2244** del Codice, in materia di regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
 - alla **lettera l)**, inserisce nel Codice l'articolo **2250-bis**, inteso a consentire, per la Marina militare, l'applicazione retroattiva delle disposizioni di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera *a)*, del Codice, che hanno diminuito da 8 a 5 anni l'anzianità di grado necessaria per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti ufficiali piloti e navigatori di complemento.

L'articolo 6, comma 1, riguarda la revisione delle disposizioni comuni in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate e misure di assistenza. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo 911, comma 1, del Codice, in materia di concessione dell'aspettativa al personale militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, al fine di rendere conformi le relative disposizioni a quelle dettate dall'articolo 2 della L. n. 476/1994, come modificato nel 2011, per tutti i pubblici dipendenti;
- alla **lettera b)**, modifica l'articolo 923, comma 1, del Codice, che disciplina le cause di cessazione dal servizio permanente, inserendovi la lettera *m-bis*). Secondo le disposizioni vigenti il militare non dirigente che sia giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato ed idoneo all'impiego civile può chiedere di transitare nelle aree funzionali civili ai sensi dell'articolo 930 del Codice. Egli è collocato in aspettativa (articolo 884 del Codice) fino alla definizione del procedimento di transito. Secondo prassi consolidata, il militare permanentemente inabile, qualora successivamente rinunci al transito nell'impiego civile ovvero non veda accolta l'istanza, è collocato in congedo, per infermità, con effetto "*ex tunc*", vale a dire a decorrere dalla data del provvedimento medico legale. Nei confronti del medesimo è, inoltre, sanzionato il periodo di aspettativa fruito in attesa dell'esito della domanda di transito. Tale prassi è stata adottata a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (decisione n. 6825/2007 del 31 dicembre 2007) - condivisa da numerosi T.A.R. (Liguria n. 01392/2007 del 12 luglio 2007 e n. 01620/2012 del 28 settembre 2012; Campania n. 03508/2011 del 22 giugno 2012) - secondo cui era illegittimo l'operato dell'Amministrazione, allorché, in fase di prima applicazione della normativa, disponeva, in caso di rinuncia/diniego, la sola cessazione retroattiva del militare dalla data del provvedimento medico legale, con effetto "*caducatorio retroattivo dell'intero procedimento di transito e del tempo trascorso dal militare in aspettativa*". Al riguardo, la giurisprudenza afferma, in via di principio, che il periodo di aspettativa in attesa del transito, secondo quanto previsto dalla legge, è utile ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio e deve, quindi, configurarsi come una effettiva prosecuzione del rapporto fino all'assunzione in qualità di dipendente civile. D'altra parte, osserva in particolare il Consiglio di Stato, "*in assenza di una espressa previsione legislativa, la rinuncia al transito non può qualificarsi come revoca della domanda di transito...*", per cui la conseguente cessazione non può che decorrere dalla rinuncia stessa. In sostanza non può essere adottato un provvedimento retroattivo. Senonché, la retrodatazione della cessazione così come operata è stata, da ultimo, oggetto di osservazioni da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa, che, nel ritenerla confliggente con la posizione di aspettativa - in quanto si determinerebbe la sovrapposizione di una posizione del congedo (la prima) con una tipica del servizio permanente (la seconda) - e, per tale ragione, causa di possibili risvolti negativi sul piano previdenziale dell'interessato, non ha ammesso a registrazione un significativo numero di atti amministrativi. La modifica dell'articolo 923, comma 1, è quindi volta ad adeguare la norma di stato giuridico in tema di cessazioni dal servizio alle statuizioni della consolidata giurisprudenza, prevedendo, tra le cause di cessazione del rapporto, la fattispecie connessa alla "rinuncia al transito da parte del personale già riconosciuto non idoneo e collocato in aspettativa in attesa della definizione della procedura di transito" (lettera *m-bis*);
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo 929, comma 2, del Codice, allo scopo di raccordarlo con la modifica dell'articolo 923 dalla precedente lettera *b*);
- alla **lettera d)**, sostituisce il comma 1 dell'articolo 976 del Codice, per chiarire la previsione secondo la quale la prima assegnazione di sede di servizio per il militare, al termine della fase di formazione, è stabilita secondo l'ordine della graduatoria di merito, precisando che ciò avviene sulle base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata;
- alla **lettera e)**, integra l'articolo 981, comma 1, lettera *b*), del Codice, che recepisce le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di precisare che:

- per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri che assistono un congiunto disabile e perciò hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio di quest'ultimo, tale beneficio è riconosciuto nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado di appartenenza e vacanti nella sede di richiesta destinazione;
- i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri che fruiscono di detto istituto non sono impiegabili in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse.

Ciò anche al fine di evitare che l'applicazione della menzionata disciplina nell'ambito delle Forze armate comporti gravi ripercussioni sull'attività, sull'organizzazione e sulla funzionalità dello strumento militare, soprattutto in quelle particolari realtà in cui ogni componente risulta fondamentale e la continuità nel rapporto di lavoro costituisce la condizione basilare per l'efficienza e l'efficacia;

- alla **lettera f)**, aggiunge il comma *4-bis* all'articolo **1025** del Codice, volto a precisare che il procedimento di redazione della documentazione caratteristica va condotto attraverso procedure di informatizzazione dei dati e l'apposizione della firma digitale. La previsione, che è anche mirata ad agevolare e rendere trasparenti le procedure di avanzamento in un'ottica di riconoscimento e valorizzazione della professionalità del personale militare, tiene conto dei principi contenuti in materia nel Codice dell'amministrazione digitale e del conseguente progetto di informatizzazione della redazione della documentazione caratteristica in corso di sviluppo;
- alla **lettera g)**, interviene sull'articolo **1493** del Codice, inserendo il comma *1-bis*, inteso a chiarire che l'istituto della assegnazione temporanea di cui all'articolo *42-bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in linea con quanto previsto dalla stessa disciplina ("*sussistenza di un posto vacante disponibile di corrispondente posizione retributiva*"), è applicato nel limite delle posizioni organiche previste per il grado, la categoria e la specialità di appartenenza e vacanti nella sede di richiesta destinazione. Ciò per considerazioni analoghe a quelle illustrate alla lettera *e)*;
- alla **lettera h)**, interviene sull'articolo **1506** del Codice, aggiungendo la lettera *h-bis* al comma 1 (al fine di recepire nel Codice il diritto del militare che assiste un congiunto disabile a fruire, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei permessi mensili ivi previsti, precisando che in tal caso il personale militare non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse), nonché inserendo i commi *1-bis* e *1-ter* (per eliminare ogni dubbio circa l'applicazione anche ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri delle disposizioni che considerano i giorni di assenza per terapie salvavita come servizio prestato, previste dai provvedimenti di concertazione);
- alla **lettera i)**, inserisce nel Codice l'articolo **1805-bis**, dando attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 244/2012, al fine di prevedere il trasferimento nel Fondo unico di amministrazione del personale civile della Difesa dell'intera quota media *pro capite* delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale militare, comunque denominati, con riferimento a ciascun militare transitato nei ruoli civili, per ogni anno di permanenza in detti ruoli;
- alla **lettera l)**, sostituisce l'articolo **1836** del Codice, in cui sono state riassettate alcune disposizioni della legge finanziaria 1995, per modificare la disciplina del cosiddetto "fondo casa" per l'erogazione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa, nel senso di trasformarlo da fondo di erogazione diretta di mutui in un fondo di garanzia di ultima istanza. fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi per l'acquisto o la costruzione della prima casa, alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio nella percentuale del 15 per cento. Contestualmente, dovrà ovviamente procedersi alla modifica delle disposizioni regolamentari

che attualmente disciplinano tale fondo e che sono recate negli articoli 387-397 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, coinvolgendo previamente gli organismi di rappresentanza del personale militare e civile del Ministero della difesa. In dettaglio, l'articolo 1836 riformulato contiene le seguenti disposizioni:

- . il comma 1 definisce il fondo casa come un fondo di garanzia, conservando come fonte di alimentazione la sola quota percentuale dei canoni di locazione degli alloggi di servizio ed eliminando, ovviamente, quella relativa ai ratei dei mutui che non sono più concessi dal fondo ma dagli istituti di credito ai quali tale fondo sarà offerto in garanzia;
- . il comma 2 precisa che il fondo costituisce garanzia di ultima istanza fino al massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi e che le somme di cui al comma 1 affluiscono su apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia, il Ministero della difesa esercita il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente;
- . il comma 3 prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità di gestione del fondo;
- . il comma 4 prevede l'accantonamento delle somme disponibili sul fondo in relazione alle garanzie prestate.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a modificare la natura e le modalità di funzionamento del fondo casa, ferme restando le modalità e i limiti di alimentazione dello stesso;

- alla **lettera m)**, inserisce nel Codice l'articolo **1837-bis**, volto ad attuare il principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*) della legge n. 244/2012, che prevede, nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa, misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari impegnati in attività operative o addestrative prolungate. L'intervento consente a tali famiglie, sulla scorta di criteri e modalità da fissare con decreto del Ministro della difesa, di accedere prioritariamente alle strutture di sostegno logistico (circoli, stabilimenti montani o balneari), come pure di fruire temporaneamente di altre strutture o mezzi dell'amministrazione, ove i loro congiunti siano nell'impossibilità di fornire la necessaria assistenza;
- alla **lettera n)**, modifica l'articolo **2136** del Codice, allo scopo di precisare che al Corpo della guardia di finanza l'articolo 1493 del Codice stesso si applica con esclusione dell'introdotta comma *1-bis*, di cui alla lettera *g*).

L'**articolo 7, comma 1**, riguarda la revisione delle disposizioni comuni in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate. In particolare:

- alla **lettera a)**, inserisce il comma *2-bis* all'articolo **118** del Codice, al fine di enfatizzare la denominazione degli appartenenti ai Corpi della Marina militare e così sottolinearne la storia e la professionalità;
- alla **lettera b)**, integra l'articolo **647**, comma 1, del Codice, in materia di reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate, prevedendo che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una prova di selezione specifica su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, se risultano vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma»

Allo stato attuale l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica è subordinata al superamento di prove concorsuali

altamente selettive. I vincitori di concorso per il reclutamento nei Corpi sanitari (quali ufficiali medici) debbono frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e, pertanto, sarebbero destinatari, in astratto, delle relative disposizioni in materia di accesso programmato di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 e al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e successive modificazioni, che prevedono prove di ammissione per i candidati nonché, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la valutazione dei risultati conseguiti nel percorso scolastico. Invero le citate disposizioni mal si conciliano con le procedure concorsuali previste per gli arruolandi ufficiali delle aree sanitarie, atteso che le stesse debbono concludersi entro il mese di settembre, per consentire alle Accademie di dar inizio ai corsi entro i primi giorni di ottobre. È, quindi, evidente l'incongruenza della situazione in cui può venirsi a trovare un allievo ufficiale che, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a frequentare l'Accademia, non sia ammesso al corso di laurea previsto dal bando. Una tale evenienza contrasterebbe anche con l'interesse pubblico che l'amministrazione è tenuta sempre a perseguire. In base a tali considerazioni, il MIUR, che annualmente definisce con decreto *ad hoc* le modalità delle prove di ammissione ai corsi universitari, ha costantemente ritenuto che la somministrazione ai candidati di quesiti individuati dalla Difesa con riferimento ai programmi individuati dallo stesso MIUR e inseriti nelle procedure concorsuali soddisfacesse di per sé le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Il citato decreto legislativo n. 21 del 2008, tuttavia, precede l'attribuzione di un punteggio non solo sulla base del risultato del test di ingresso, ma anche dei risultati scolastici, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea. Prossimamente, dunque, non sarà più sufficiente inserire test specifici finalizzati all'ammissione ai corsi universitari nelle prove di concorso per gli arruolandi medici militari, essendo prevista una procedura complessa che non potrebbe concludersi prima dell'ingresso degli allievi in Accademia e che, in ogni caso, assoggetterebbe gli stessi a una sovrapposizione di prove concorsuali ingiustificata. Pertanto la necessità di indire i nuovi bandi di concorso per le Accademie rende opportuno, per assicurare la regolarità dello svolgimento delle relative procedure, prevedere con norma primaria una disciplina *ad hoc* per le Forze armate, e tale esigenza risulta ancor più cogente alla luce dell'invito operato dalla legge delega alla valorizzazione delle professionalità. La modifica va nel senso indicato e, essendo avulsa dalla "*spending review*", può entrare in vigore immediatamente;

- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **654**, comma 1, del Codice, che disciplina le condizioni per il reclutamento straordinario degli ufficiali appartenenti ai ruoli normali. In particolare, aumenta la percentuale di personale reclutabile tramite nomina diretta. La necessità di disporre di strumenti reclutativi più flessibili e attagliati alle esigenze di ciascuna Forza Armata nonché alla variegata e potenziale "*audience*" in un mercato del lavoro sempre più complesso, rende infatti indispensabile un ricorso più frequente all'istituto del reclutamento a "nomina diretta", riducendo le restrizioni attualmente previste;
- alla **lettera d)**, modifica, variando il comma 1 e inserendo il comma *5-bis*, l'articolo **655** del Codice, relativo ai reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali. La variante al comma 1 è volta a precisare che il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle selezioni non può essere inferiore al diploma di scuola media superiore di secondo grado. L'introduzione del comma *5-bis* è invece mirata a stabilire che gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dai rispettivi ruoli normali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma *1-ter*, 1100 e *1137-bis* del Codice. Si tratta di una norma ricognitoria, che si rende opportuna per ragioni di sistematicità, al fine di richiamare tutte le disposizioni del Codice che prevedono fattispecie di transito dal ruolo normale al ruolo speciale;
- alla **lettera e)**, modifica la rubrica e il comma 1 dell'articolo **658** del Codice, che prevede la possibilità per le Forze armate di indire concorsi straordinari per i giovani muniti di laurea per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi sanitari. La modifica è volta a estendere tale possibilità ai restanti ruoli speciali delle Forze armate;

- alla **lettera f)**, sostituisce l'articolo 667 del Codice, per armonizzare tra le Forze armate la disciplina dei concorsi per il reclutamento, nei limiti delle vacanze organiche, di capitani nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, del Corpo delle capitanerie di porto, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, riservati ai piloti e navigatori di complemento. La disposizione si colloca in un pacchetto di interventi su quattro articoli del Codice (667, 671, 676, 677). In particolare, attualmente il Codice, riprendendo la previgente disciplina, consente di transitare nel servizio permanente, con il grado di capitano, i piloti e navigatori di complemento con almeno 11 anni di ferma tramite un concorso ordinario (667) oppure, tramite concorso straordinario (671,) con il grado di tenente/capitano, se hanno un'anzianità nel grado medesimo di almeno due anni, previa decurtazione di un biennio di anzianità all'atto del transito. Con la novella si intende prevedere un unico binario di ingresso con accesso con il grado di capitano per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento con almeno undici anni di ferma trascorsa. Analogo intervento è effettuato per il reclutamento nel complemento, atteso che il Codice prevede due norme diverse e ridondanti rispettivamente per l'Aeronautica militare (676) e le restanti Forze armate (677);
- alla **lettera g)**, abroga l'articolo 671 del Codice, in materia di concorsi straordinari per il reclutamenti nei ruoli speciali riservati ai piloti e navigatori di complemento, essendo la relativa disciplina confluita nella nuova formulazione dell'articolo 667, di cui alla lettera f);
- alla **lettera h)**, modifica la rubrica, sostituisce il comma 1 e inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 676 del Codice, in materia di reclutamento di ufficiali piloti e navigatori di complemento nell'Aeronautica militare, per le stesse ragioni di armonizzazione illustrate con riferimento alla lettera f);
- alla **lettera i)**, abroga l'articolo 677 del Codice, in materia di reclutamento di ufficiali piloti e navigatori di complemento nelle Forze armate diverse dall'Aeronautica militare per le stesse ragioni di armonizzazione illustrate con riferimento alla lettera f);
- alla **lettera l)**, modifica i commi 1 e 2 e aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 725 del Codice. Secondo tale disposizione, nella formulazione vigente, l'ordine di anzianità dei sottotenenti dei ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria dei corsi delle scuole di applicazione. Ove tali ufficiali non superino il corso di applicazione sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Nel caso in cui essi superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio, riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che sarebbe loro spettato se avessero superato il corso al loro turno. La modifica estende tale disciplina anche ai tenenti del ruolo normale delle Armi varie come pure agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario ed è intesa a valorizzare l'iter formativo degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, stabilendo che la valutazione conseguita al termine del corso di applicazione va considerata ai fini della determinazione dell'ordine di anzianità in ruolo;
- alla **lettera m)**, modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 726 del Codice, secondo cui i sottotenenti dei ruoli normali dell'Esercito che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Per gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi è altresì prevista la proroga fino a un massimo di due anni accademici per il conseguimento della laurea (e una detrazione di anzianità in caso di conseguimento del titolo). Nel caso in cui tali appartenenti ai Corpi non conseguano il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, vengono destinati ai ruoli speciali. La modifica intende estendere tali meccanismi anche ai tenenti delle Armi varie, dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato. Inoltre, per gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi nonostante la proroga concessa, è previsto che vengano transitati nei

- ruoli speciali con una detrazione di anzianità pari alla proroga stessa. Tali modifiche sono in sostanza intese a valorizzare l'iter formativo degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito evitando sperequazioni a danno dei frequentatori dei corsi di applicazione più meritevoli;
- alla **lettera n)**, sostituisce il comma 1 e modifica il comma 4 dell'articolo 729 del Codice, secondo cui gli ufficiali subalterni dei ruoli normali della Marina militare devono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto, fatta salva la possibilità della concessione di una proroga previa detrazione di anzianità. Gli ufficiali che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Il transito è oggi soggetto comunque ai limiti di cui all'articolo 660 del Codice (vacanza nei ruoli). La modifica intende rimuovere tale vincolo rinviando alla specificità dei transiti d'autorità effettuati ai sensi dell'articolo 1137-*bis* del Codice, introdotto dal presente provvedimento. Secondo quest'ultimo, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di Stato maggiore che non conseguano il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado. Ciò allo scopo, con il combinato disposto di connesse ulteriori norme, di recepire nel Codice i principi che sottendono il nuovo iter di formazione e di impiego degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, il quale prevede il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze marittime e navali (3 anni), rinviando per l'aliquota cosiddetta "navale marittima" il conseguimento della laurea specialistica durante l'iter di impiego;
 - alla **lettera o) e p)**, interviene rispettivamente sugli articoli 734 (integrando la rubrica, inserendo il comma 1-*bis* e adeguando il comma 2) e 735 (modificando la rubrica e inserendo il comma 1-*bis*) del Codice, che disciplinano i corsi di applicazione e di perfezionamento per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'attuale sistema formativo contempla la frequenza, al termine dell'Accademia e dopo la promozione a sottotenente dell'Arma dei carabinieri, di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, necessario per completare il ciclo di studi per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza. L'iscrizione in ruolo, nel grado di tenente, avviene combinando i punteggi ottenuti a conclusione del corso d'Accademia e del corso di applicazione, senza tenere in conto le valutazioni conseguite al termine del corso di perfezionamento. Le disposizioni introdotte, nel confermare tale articolazione, prevedono che la rideterminazione dell'ordine di anzianità in ruolo avvenga anche sulla base delle valutazioni al termine del corso di perfezionamento, al fine di incentivare l'impegno dei frequentatori per l'intero triennio di corso presso la Scuola ufficiali carabinieri. Tale previsione stabilisce che coloro che non superino il corso in argomento raggiungano comunque i reparti di impiego e vengano iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità;
 - alla **lettera q)**, interviene sull'articolo 743 del Codice, modificando i commi 1 e 3 e aggiungendo il comma 3-*bis*, in materia di corsi di pilotaggio e di navigatore per ufficiali piloti e navigatori di complemento, per richiamare ad assicurare il rispetto del principio di irreversibilità stipendiale, previsto dall'articolo 1780 del Codice;
 - alla **lettera r)**, modifica l'articolo 755, comma 1, del Codice, in materia di corso di istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. La modifica è finalizzata a dare corso ad un progetto di significativa rivalutazione del corso d'istituto, attualmente riservato ai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, a quelli del ruolo speciale, procrastinandone la frequenza al grado di maggiore e tenente colonnello e cioè in un arco temporale immediatamente antecedente al processo selettivo per il corso superiore di stato maggiore interforze, di cui il

corso d'istituto dovrà e potrà costituire una solida premessa didattico - formativa (anche attraverso una cospicua implementazione delle discipline interforze e di "staff" e l'introduzione di un corso intensivo di lingua inglese). Avendo differito la frequenza del corso d'istituto al grado di maggiore/tenente colonnello, l'attuale previsione condizionale di cui all'articolo 835, comma 3, del Codice ("*previo superamento del corso d'istituto*") costituirebbe un'antinomia, che va quindi eliminata, essendo il grado nel quale concorrere per il transito dal ruolo speciale al ruolo normale quello di Capitano. La norma così riformulata, che non risulta incisa nella sua portata sostanziale, chiarisce le motivazioni a fondamento della contestuale eliminazione di alcune parole contenute nell'articolo 755 del Codice ("*e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale*"), in quanto, in caso di transito dal ruolo speciale al ruolo normale, il ciclo formativo verrebbe svolto già da ufficiale del ruolo normale e, quindi, rientrando nel bacino applicativo di cui al riformulato articolo 755 ("*il corso d'istituto...è svolto...dai maggiori e tenenti colonnelli...*");

- alla **lettera s)**, interviene, modificando il comma 6-*bis* e inserendo i commi 6-*ter* e 6-*quater*, sull'articolo **831** del Codice, secondo cui è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. In particolare, è modificata la disciplina relativa all'ordine di iscrizione in ruolo, prevedendo che, in occasione di detti transiti, il personale che rientra in un ruolo dal quale era in precedenza uscito non possa beneficiare, all'atto del rientro, di una progressione di carriera più favorevole rispetto a quella riconosciuta ai colleghi nel frattempo rimasti nel ruolo;
- alla **lettera t)**, modifica l'articolo **833** del Codice, nella rubrica e attraverso l'inserimento del comma 1-*ter*, per consentire il transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani di corvetta e capitani di fregata del Corpo di stato maggiore. Ciò allo scopo, con il combinato disposto di connessi articoli, di introdurre nel Codice anche per la Marina militare un principio già vigente per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare, cioè la previsione del transito a domanda nel ruolo speciale per gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata. La modifica si inserisce nel processo di revisione dello strumento militare, contribuendo a ottimizzare le risorse residue disponibili. In tale ambito rientra la revisione dell'attuale ripartizione tra ruoli normali e speciali della Marina militare, che passerà da 65/35 per cento a 50/50 per cento circa. In questo modo la Forza armata avrà un approccio analogo ad Esercito italiano e Aeronautica militare, ove la maggior parte degli ufficiali è già concentrato nel ruolo speciale. Tale differenza era in precedenza motivata dalla specificità dell'impiego degli ufficiali della Marina militare, legato all'imbarco, ora superata anche in virtù dell'evoluzione tecnologica del sistema nave, che richiede personale in numero limitato ma sempre più specializzato;
- alla **lettera u)**, modifica l'articolo **835**, comma 3, del Codice, in conseguenza della modifica all'articolo 755 del Codice stesso, prevista dalla precedente lettera *r)*, alla cui relazione illustrativa si rimanda;
- alla **lettera v)**, modifica l'articolo **906**, comma 1, del Codice, che attualmente prevede che, in caso di eccedenza negli organici del personale dirigente, venga collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ):
 - tra i colonnelli, quello anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;
 - tra i generali, quello più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

Con la modifica si prevede invece che venga collocato in ARQ l'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado. In sintesi si modifica la

- disciplina contenuta nell'articolo 906 del Codice estendendo il criterio utilizzato per i colonnelli anche ai gradi di generale, in quanto sostanzialmente più congruo e rispondente all'esigenza di mantenere in servizio il personale più giovane;
- alla **lettera z)**, modifica l'articolo **907**, comma 1, del Codice, allineando con quanto previsto dall'articolo 906 del Codice le modalità di collocamento in aspettativa per riduzione quadri degli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, consentendo di scomputare dalle dotazioni organiche dei dirigenti il contingente di quelli impiegati all'estero, individuato con decreto del Ministro;
 - alla **lettera aa)**, modifica l'articolo **908** del Codice, per estendere all'Arma dei carabinieri, agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico, l'ipotesi speciale di aspettativa per riduzione quadri ivi prevista;
 - alla **lettera bb)**, inserisce nel Codice l'articolo **988-bis**, volto a consentire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 890, che l'ufficiale appartenente alla categoria della riserva di complemento possa essere richiamato in servizio, previo consenso, per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia fuori dai confini nazionali. Tale possibilità resta vincolata ai seguenti limiti di età: 56 anni per gli ufficiali superiori e 52 anni per gli ufficiali inferiori. L'integrazione è necessaria per soddisfare le esigenze di operatività dello strumento militare, atteso che la riduzione degli organici renderà necessario ampliare il più possibile il bacino del personale richiamabile all'occorrenza;
 - alle **lettere cc) e dd)**, modifica rispettivamente gli articoli **1038**, comma 1, e **1043**, comma 1, del Codice, rivedendo la composizione delle commissioni superiore e ordinaria di avanzamento, al fine conseguire la standardizzazione tendenziale (in ossequio all'articolo 2 della legge delega), della composizione di tali Commissioni in ambito interforze;
 - alla **lettera ee)**, abroga i commi 2 e 3 dell'articolo **1053** del Codice, sopprimendo per tutte le Forze armate il sistema di avanzamento al grado di colonnello cosiddetto "a fasce", stabilizzando quanto fin qui attuato in regime transitorio, e al grado di maggiore, quest'ultimo trasformato da avanzamento a scelta "puro" ad avanzamento a scelta "a quadro aperto" per Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare, anche in questo caso stabilizzando quanto fin qui attuato in regime transitorio, attraverso conseguenti modifiche agli articoli 1067 e 1071 del Codice e l'inserimento nel Codice stesso dell'articolo 1072-bis;
 - alla **lettera ff)**, anche in conseguenza dell'intervento di cui alla precedente lettera *ee)*, interviene, modificando il comma 1 e abrogando il comma 2, sull'articolo **1067** del Codice, che disciplina le modalità di formazione del quadro di avanzamento, consentendo di:
 - omogeneizzare la disciplina per le Forze armate e per l'Arma dei carabinieri, prevedendo, per l'avanzamento a scelta, l'iscrizione in quadro di avanzamento di tutti gli ufficiali in ordine di graduatoria di merito;
 - attualizzare la regolamentazione alle modifiche introdotte in relazione all'ordine di collocamento in aspettativa per riduzione quadri (articoli 906, 907 e 908);
 - eliminare l'avanzamento "a fasce" al grado di colonnello, riservando tuttavia una quota delle promozioni ai tenenti colonnelli con almeno 13 anni di anzianità (articolo 1072-bis);
 - alla **lettera gg)**, inserisce il comma 1-bis all'articolo **1071** del Codice, allo scopo di riconfigurare l'avanzamento al grado di maggiore quale avanzamento a scelta "a quadro aperto", che comporta la promozione di tutti gli ufficiali inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei, al verificarsi delle vacanze, ai sensi del successivo comma 2, nell'ordine stabilito dalla graduatoria di merito;
 - alla **lettera hh)**, inserisce nel Codice l'articolo **1072-bis**, che prevede che per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e capitano di vascello, con decreto del Ministro della difesa, su proposta dei rispettivi Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sia determinato annualmente il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e capitani di fregata con almeno tredici anni di anzianità nel grado, in misura

non superiore a un tetto predeterminato. Si tratta di una norma che tempera gli effetti dell'abrogazione del cosiddetto avanzamento "a fasce", mirata a tener conto dell'esigenza di preservare la "motivazione" degli ufficiali più anziani in ruolo, valorizzandone la professionalità attraverso l'incentivo motivazionale della possibile promozione al grado superiore;

- alla **lettera ii)**, modifica l'articolo **1076**, comma 1, del Codice, in tema di promozioni in particolari situazioni degli ufficiali. L'introduzione di tale variante, in linea con le modifiche ai precedenti articoli 923 e 929, risponde alla necessità di attribuire - laddove ne ricorrano i presupposti - la promozione cosiddetta "alla vigilia" della cessazione dal servizio al personale che, risultato inidoneo al servizio militare per infermità, abbia rinunciato, dopo aver fatto domanda, al transito nell'impiego civile. Non vi sono, d'altra parte, motivi per discriminare l'ufficiale, a seconda che cessi dal servizio, dopo l'accertata inidoneità, immediatamente o a seguito di rinuncia al transito;
- alla **lettera ll)**, modifica l'articolo **1082**, comma 3, del Codice, che disciplina le promozioni all'atto del collocamento in congedo, al fine di attribuire la promozione "alla vigilia" anche nel caso in cui la cessazione avvenga, per il personale non idoneo al servizio per infermità determinata da causa di servizio, a seguito di rinuncia al transito nell'impiego civile, in presenza di un'iniziale domanda. L'intervento completa l'adeguamento del sistema delle norme di avanzamento degli Ufficiali in "particolari situazioni/all'atto del collocamento in congedo" alle modifiche apportate agli artt. 923 e 929;
- alla **lettera mm)**, modifica l'articolo **1096**, comma 6, del Codice, al fine di meglio esplicitare l'iter procedurale attraverso il quale viene emanato il decreto che determina gli incarichi equipollenti a quelli che la normativa primaria dispone che debbano essere stati espletati per aver titolo all'avanzamento nei vari gradi e ruoli delle Forze armate. Ciò al fine di evitare che la genericità della formulazione attualmente adottata dal Codice possa pregiudicare le prerogative in materia di impiego riservate ai vertici militari;
- alla **lettera nn)**, inserisce nel Codice l'articolo **1137-bis**, al fine di replicare per la Marina militare quanto già previsto dall'articolo 1100 del Codice per l'Esercito italiano, disponendo che gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di Stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitino d'autorità, anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado;
- alla **lettera oo)**, modifica l'articolo **1243**, comma 3, del Codice, intervenendo in materia di avanzamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, allo scopo di conseguire la necessaria uniformità interforze, eliminando il divario esistente tra gli ufficiali dell'Aeronautica militare e quelli appartenenti alle altre Forze armate, riferito all'anzianità di grado necessaria per la promozione dei tenenti al grado superiore;
- alla **lettera pp)**, modifica l'articolo **1268**, comma 1, del Codice, in materia di ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, recependo una contestuale modifica ordinamentale prevista dal relativo decreto legislativo sulla revisione degli assetti legislativi e strutturali.

L'articolo 8, comma 1, riguarda la revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate. In particolare:

- alle **lettere a) e b)**, interviene sugli articoli **682**, commi 1 e 2, e **760** (laddove modifica i commi 1 e 5 e aggiunge i commi **1-bis** e **4-bis**) del Codice, prevedendo che anche il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento nel ruolo marescialli frequenti il corso biennale attualmente previsto per il concorso esterno e che al termine del corso sia redatta un'unica graduatoria di merito comune ai vincitori del concorso esterno. Viene comunque mantenuta l'opzione di far frequentare a tale personale un corso di durata non inferiore a sei mesi;

- alla **lettera c)**, inserisce i commi *3-bis* e *3-ter* all'articolo **771** del Codice, che disciplina il corso per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri. L'attuale sistema formativo contempla la frequenza di un corso biennale, al termine del quale si consegue la promozione a maresciallo dell'Arma dei carabinieri, e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, necessario per completare il ciclo di studi per il conseguimento della laurea in scienze giuridiche della sicurezza. L'iscrizione in ruolo oggi avviene, nel rispetto della graduatoria di merito, a conclusione del corso biennale, senza tenere in alcun conto le valutazioni conseguite al termine del corso di perfezionamento. Le disposizioni introdotte, nel confermare tale articolazione, prevedono che la rideterminazione dell'ordine di anzianità in ruolo avvenga anche sulla base delle valutazioni al termine del corso di perfezionamento, al fine di incentivare l'impegno dei frequentatori per l'intero triennio di corso presso la Scuola Marescialli. E' previsto, altresì, che coloro che non superano il corso in argomento non sono ammessi a ripeterlo e vengono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità, mentre coloro che lo superano con ritardo per motivi di servizio ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianità relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno;
- alla **lettera d)**, modifica l'articolo **1047**, comma 3, del Codice, fissando in tredici il numero massimo di membri delle commissioni di valutazione dei sottufficiali di cui all'articolo 1047 (attualmente è previsto il numero fisso di nove). Ciò permette di valutare l'opportunità di ampliare, rispetto ad oggi, il numero dei componenti delle Commissioni di valutazione sottufficiali, sulla base delle effettive esigenze;
- alla **lettera e)**, interviene sull'articolo **1077**, commi 1 e 2, del Codice allo scopo di raccordarlo con la modifica dell'articolo 923, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*. L'introduzione di tale variante, in linea con le modifiche ai precedenti articoli 923, 929 e 1076, risponde alla necessità di attribuire - laddove ne ricorrano i presupposti - la promozione cosiddetta "alla vigilia" della cessazione dal servizio al personale che, risultato inidoneo al servizio militare per infermità, abbia rinunciato, dopo aver fatto domanda, al transito nell'impiego civile. Non vi sono, d'altra parte, motivi per discriminare il sottufficiale a seconda che cessi dal servizio, dopo l'accertata inidoneità, immediatamente o a seguito di rinuncia al transito;
- alla **lettera f)**, modifica l'articolo **1275** del Codice, che disciplina le condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare, inserendovi il comma *6-bis*. L'integrazione si rende necessaria per ampliare le destinazioni di servizio equipollenti ai periodi di imbarco prescritti per l'assolvimento degli obblighi giuridici ai fini dell'avanzamento. Ciò consente di evitare un consistente numero di trasferimenti (e i connessi oneri finanziari), ora effettuati per ragioni di avanzamento e non necessariamente di impiego. Analogamente, per quanto riguarda i maestri di cucina e mensa, la modifica si rende necessaria in considerazione dell'assenza di mense di bordo nella grande maggioranza delle unità navali del Corpo;
- alla **lettera g)**, modifica l'articolo **1280**, commi 2, 3 e 4, del Codice, variando la denominazione delle varie categorie, specialità e specializzazioni dei marescialli della Marina militare, nell'ambito delle disposizioni riguardanti gli obblighi propedeutici all'avanzamento di grado. Con tale correttivo si allineano le definizioni ivi riportate con il nuovo assetto ordinativo della Forza armata;
- alla **lettera h)**, modifica l'articolo **1282**, comma 3, del Codice, introducendo, per l'avanzamento a scelta per esami al grado di primo maresciallo, la possibilità di ripetere il concorso, per il personale giudicato idoneo in precedenti concorsi, fino a quattro volte. La disposizione è connessa alla riduzione degli organici e alla conseguente riduzione del numero delle promozioni attribuibili annualmente ed è intesa a offrire al personale meritevole maggiori opportunità di promozione;
- alla **lettera i)**, modifica l'articolo **1287**, commi 2 e 3, del Codice, variando la denominazione delle varie categorie, specialità e specializzazioni dei sergenti della Marina militare, nell'ambito delle disposizioni concernenti gli obblighi propedeutici all'avanzamento di grado. Con tale

correttivo si allineano le definizioni ivi riportate con il nuovo assetto ordinativo della Forza armata.

L'**articolo 9, comma 1**, riguarda le disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, intese a garantire la funzionalità delle Forze armate, in analogia a quanto già praticato dalla Polizia di Stato (articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 227/2012, convertito dalla legge n. 12/2013) e dalla Guardia di finanza (articolo 8, comma 24-*bis*, del decreto-legge n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012). In particolare:

- alla **lettera a)**, interviene sull'articolo **2197**, relativo al reclutamento dei marescialli durante il periodo transitorio, modificando i commi 1 e 3 e inserendovi i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. In particolare, il comma 2-*bis*, per il periodo dal 2017 al 2024, prevede la facoltà di definire con decreto ministeriale, per l'accesso alle procedure concorsuali, limiti di età non superiori a 45 anni, riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, permanenza minima nel ruolo di provenienza, titolo di studio e durata dei corsi di formazione. Inoltre, si conferisce la flessibilità necessaria nei reclutamenti in parola per consentire, nel periodo transitorio, di ridurre progressivamente le consistenze del proprio personale attraverso una maggiore osmosi interna. Il comma 2-*ter* consente, per gli anni dal 2020 al 2024, di bandire concorsi per titoli ed esami, riservati ai sergenti in possesso di determinati requisiti (anzianità di servizio, titolo di studio e età anagrafica). Tutto ciò permette, in un momento di profonda trasformazione degli organici e dei ruoli, di agevolare lo sviluppo armonico di quello dei marescialli, compensando le rilevanti vacanze organiche che si registreranno, in futuro, nei ruoli marescialli per il congedamento di contingenti annuali di personale molto numerosi; Il comma 2-*quater* dispone che le norme per lo svolgimento dei concorsi siano stabilite con decreto del Ministro. Viene inoltre modificato il comma 3, al fine di estendere la disciplina ivi prevista per tutta la durata del periodo transitorio, ossia fino all'anno 2024.
- alla **lettera b)**, sostituisce l'articolo **2198** del Codice in materia di disciplina transitoria per il reclutamento dei sergenti, mediante concorsi interni riservati ai volontari in servizio permanente, introducendo la possibilità di rinviare a decreti del Ministro la definizione del requisito legato alla permanenza minima nel grado. Ciò consente, in un momento di rilevante trasformazione degli organici e dei ruoli, di agevolare lo sviluppo armonico di quello dei sergenti. Inoltre, si attribuisce maggiore flessibilità al sistema di arruolamento in relazione a specifiche esigenze di Forza armata.

L'**articolo 10, comma 1**, riguarda la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **697**, comma 1, del Codice, in materia di requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno, introducendo per tale personale l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente. La previsione è correlata alle modifiche all'articolo 954 (Raffermate dei volontari), di cui alla successiva lettera *d*), laddove si prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, non più a uno bensì a due successivi periodi di rafferma ciascuno della durata di un anno. Tale previsione dà vita a una figura professionale innovativa, dal momento che consente alle Forze armate, al termine di un adeguato periodo di addestramento, di disporre di VFPI in grado di espletare incarichi ad elevata connotazione operativa. Ne consegue che l'estensione temporale della ferma del VFPI e la correlata intensità d'impiego richiedono le medesime capacità fisio-psico-attitudinali richieste per il servizio permanente;

- alla **lettera b)**, interviene sull'articolo **703** del Codice, in materia di riserve di posti per i volontari in ferma prefissata per l'accesso ai ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, introducendo il comma *1-bis*. La modifica consente maggiore flessibilità sia in termini di programmazione, sia nell'ottica di rispondere anno per anno alle diverse possibili esigenze, introducendo un meccanismo per il quale gli eventuali posti riservati ai VFP per l'accesso alle Forze di polizia che non sono coperti vengono devoluti in aggiunta ai rimanenti posti messi a concorso. In sostanza tale situazione si verifica quando l'attività di selezione rivolta ai VFP individua, a fine procedura, un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso come riserva;
- alla **lettera c)** modifica i comma 1 e 2 dell'articolo **881** del Codice, secondo cui il personale militare in ferma volontaria, che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità, ha facoltà di essere, a domanda, trattenuto con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio. La disciplina vigente è volta a tutelare il personale che, non essendo in servizio permanente, non può usufruire, alla conclusione del termine massimo di licenza di convalescenza (45 giorni), dell'istituto dell'aspettativa per infermità. Tuttavia la medesima disciplina, ponendo come condizione risolutiva dell'eventuale rafferma la "*definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio*", di fatto esclude dal beneficio della permanenza in servizio tutti coloro per i quali venga redatto - nell'immediatezza dell'incidente in servizio e del ricovero presso uno stabilimento sanitario militare - il "modello C", a seguito del quale viene subito espresso il giudizio medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio, con conseguente possibilità che venga meno il titolo alla permanenza in servizio mentre è ancora pendente il giudizio di idoneità. La novella proposta al comma 1 rinvia pertanto le decisioni riferite alla permanenza in servizio al momento in cui viene definite anche la posizione medico-legale riguardante l'idoneità. Inoltre, al comma 2, si corregge il rinvio all'articolo 2215, abrogato dal presente provvedimento, con il richiamo normativo aggiornato (articolo 2207);
- alla **lettera d)**, interviene sull'articolo **954** del Codice, secondo cui i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La novella, consistente nella modifica del comma 1 e nell'inserimento del comma *3-bis*, come accennato nell'illustrare la precedente lettera *a)*, estende a due anni i successivi periodi di rafferma, con l'obiettivo di riequilibrare lo sviluppo di carriera dei volontari. Prevede altresì che i VFP4, qualora la graduatoria per l'immissione nel servizio permanente non sia emanata al termine della ferma quadriennale o rafferma, siano ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito;
- alla **lettera e)**, modifica l'articolo **955**, commi 1 e 2, in materia di impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio. Occorre infatti tenere conto che la riduzione degli organici del personale militare imporrà maggiori tutele per i militari in servizio che, a fronte di un minore ricambio, dovranno essere maggiormente impiegati nei teatri operativi e, dunque, soggetti a maggiori rischi. La norma si pone, pertanto, l'obiettivo di tutelare i volontari in ferma prefissata, che, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, abbiano conseguito una invalidità complessiva inferiore al 70 per cento (ossia considerata ascrivibile alle categorie dalla 4^a alla 8^a della tabella A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni ed integrazioni), riconoscendo loro le stesse possibilità di carriera previste per il personale ferito giudicato idoneo al servizio militare incondizionato (possibilità di permanere in servizio fino al termine della ferma, nonché essere ammesso alle successive rafferme e al transito nel servizio permanente). In tale contesto, in caso di volontari in ferma prefissata con inidoneità compresa tra il 50 e il 70 per cento (pari alla 4^a e 5^a categoria della tabella A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni ed integrazioni), è stato specificato che il transito in servizio

permanente viene assicurato in qualità di militare inidoneo permanentemente in modo parziale. Quanto sopra poiché le Forze armate sono chiamate sempre più spesso ad operare in ambito nazionale in supporto alle Forze di polizia ed all'estero nelle missioni di stabilizzazione delle diverse aree di crisi. Tale impegno pone il personale militare in condizioni di rischio con una frequenza ed una intensità non riscontrabili in passato. Occorre pertanto tutelare il futuro di coloro i quali, ancora non in servizio permanente, siano coinvolti in gravi incidenti in servizio che comportino ferite/lesioni che mettono a rischio il successivo conseguimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato. Infatti, la particolare tutela giuridica della "parziale inidoneità al servizio militare incondizionato" è stata introdotta, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore del solo personale in servizio permanente. Risulta pertanto indispensabile e assolutamente equo allargare il campo di tale beneficio anche al personale a ferma prefissata che abbia subito ferite ovvero lesioni in servizio, per causa di servizio. Se dichiarato non idoneo dalla competente Commissione medica, a legislazione vigente, questo viene prosciolto dalla ferma e collocato in congedo. Al momento, l'unico beneficio previsto per tale categoria di personale è dato dalla semplice permanenza in servizio, a domanda, sino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio. La modifica, essendo avulsa da qualsiasi coordinamento con la "spending review", può entrare in vigore immediatamente;

- alla **lettera f)**, abroga l'articolo **1301** del Codice, al fine di prevedere che il grado di caporale non possa più essere conferito ai VFP1 ma solo ai VFP4, ai sensi dell'articolo 701, comma 2. Senza tale modifica, anche i VFPI potevano conseguire il grado di Caporale dopo tre mesi dall'incorporazione. Tale termine era di fatto ancorato alla leva obbligatoria, per la quale si poneva la necessità di differenziare il grado del soldato in un arco temporale ristretto di circa dieci mesi, non considerando il periodo trascorso presso il centro di addestramento reclute. Con l'entrata in vigore del modello professionale, il volontario in ferma prefissata ha ora un orizzonte di impiego più ampio, caratterizzato, nei primi dodici mesi di servizio, da un significativo periodo addestrativo e di norma da mansioni esecutive a basso impatto;
- alla **lettera g)**, modifica l'articolo **1308**, commi 1, 2 e 3, del Codice, in materia di denominazione delle varie categorie, specialità e specializzazioni dei volontari in servizio permanente della Marina militare, nell'ambito delle disposizioni concernenti gli obblighi propedeutici all'avanzamento di grado. Con tale correttivo si allineano le definizioni ivi riportate con il nuovo assetto ordinativo della Forza armata;
- alla **lettera h)**, modifica l'articolo **1309** del Codice, che disciplina le condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina Militare, sostituendo il comma 5. L'intervento si rende necessario per ampliare le destinazioni di servizio equipollenti ai periodi di imbarco prescritti per l'assolvimento degli obblighi giuridici ai fini dell'avanzamento. Ciò consente di evitare un consistente numero di trasferimenti (e i connessi oneri finanziari), ora effettuati per ragioni di avanzamento e non necessariamente per ragioni di impiego. Analogamente, per quanto riguarda i maestri di cucina e mensa, la modifica normativa si rende necessaria in considerazione dell'assenza di mense di bordo nella grande maggioranza delle unità navali del Corpo;
- alla **lettera i)**, modifica l'articolo **1791**, comma 2, del Codice. Tale intervento consegue all'abrogazione dell'articolo 1301, di cui alla lettera f), che prevedeva il conferimento del grado di caporale anche ai VFP. Tuttavia ai VF1 raffermati viene comunque attribuito il trattamento economico precedentemente connesso al grado di caporale;
- alla **lettera l)**, interviene sull'articolo **2199** del Codice, che stabilisce, in via transitoria, fino all'anno 2020, la riserva del 100 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali della Forze di polizia a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate. L'attuale disciplina prevede che una parte dei vincitori sia immessa direttamente nei ruoli delle Forze di polizia, mentre la restante parte viene immessa al termine dello svolgimento dell'ulteriore ferma quadriennale (VFP4). A decorrere dall'anno 2021, l'articolo 703 del Codice prevede che solo una percentuale dei posti, in misura diversa per ciascuna Forza di polizia, sia

riservata ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, da immettere direttamente nei ruoli delle Forze di polizia, mentre la restante parte è aperta a tutti i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. Le modifiche ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 2199 e l'aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter sono intese a:

- ridurre il termine di applicazione della menzionata disciplina, portandolo dall'anno 2020 all'anno 2015;
 - fino all'anno 2015, all'interno della riserva del 100 per cento dei posti, rendere flessibili le misure percentuali riferite all'immissione diretta e all'immissione dopo lo svolgimento della ferma quadriennale;
 - consentire ai VFP1 in congedo di poter presentare domande per più amministrazioni nello stesso anno;
 - a decorrere dall'anno 2016, ridurre gradualmente la percentuale di riserva, da destinare interamente ad immissioni dirette, consentendo, contestualmente, l'apertura dei concorsi a tutti i cittadini nella misura del 50 per cento della quota libera prevista dall'articolo 703 del Codice, per gli anni 2016 e 2017, e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento di tale quota;
 - distribuire la quota che rimane riservata, attribuendone il 70 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e il 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo;
 - consentire la modifica di tali percentuali con decreto del Ministro della difesa;
 - prevedere una clausola di salvaguardia a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso;
 - anticipare all'anno 2019 l'entrata in vigore dell'articolo 703 del Codice;
- alla **lettera m)**, si aggiorna, nell'articolo **2224**, comma 1, del Codice, il riferimento normativo in conseguenza dell'inserimento dell'articolo **798-bis**, relativo alla nuova ripartizione delle dotazioni organiche complessive tra le Forze armate.

L'**articolo 11, commi 1, 2 e 3**, dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *g)* e *h)*, della legge n. 244/2012 e riguarda la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- il **comma 1**:

- . alla **lettera a)**, interviene sull'articolo **1013** del Codice, ampliandone la portata e il contenuto, nell'intento di assicurare ai volontari in ferma prefissata congedati senza demerito il maggior numero possibile di opportunità di ricollocamento sul mercato del lavoro, attraverso la valorizzazione delle professionalità acquisite durante il servizio militare e la possibilità di accedere a un'offerta formativa mirata al conseguimento di nuove professionalità attaggiate all'impiego nel mondo civile. Con riguardo alla creazione di opportunità di lavoro, le integrazioni introdotte ai commi 1 e 1-bis prevedono la stipula di convenzioni con le agenzie del lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Le agenzie sono inserite in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e si distinguono tra quelle di:

- .. somministrazione di lavoro, abilitate allo svolgimento di attività lavorativa nei seguenti settori: informatico, pulizia, portineria, trasporto di persone, macchinari e mezzi, biblioteche, musei, archivi, magazzini, programmazione delle risorse, gestione del personale, *marketing* e attività commerciali in genere, *call center*, costruzioni edilizie, installazione di impianti, cure e assistenza alle persone e alla famiglia; in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi;

.. intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto e ricollocazione del personale.

Le convenzioni con dette agenzie saranno finalizzate a favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate. Nell'ambito delle stesse, come disposto dal comma 5-ter, può essere prevista anche, a invarianza della spesa, l'attività di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione previsti al comma 5-bis.

Le aziende cui si fa riferimento nella norma sono invece quelle operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, e attività connesse con i materiali di armamento, già iscritte in un apposito registro tenuto dal Ministero della difesa. Le convenzioni con tali aziende saranno finalizzate a consentire, in caso di assunzioni di personale non dirigente da parte delle stesse, di sottoporre prioritariamente a selezione i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti, tratti da apposito elenco tenuto dal Ministero della difesa.

Con riguardo alla formazione, la nuova formulazione del comma 3 è intesa alla predisposizione di un programma di iniziative in materia, definito dal Governo, su proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, che abbia ad oggetto:

- .. riconoscimento tendenzialmente uniforme, a livello regionale, dei crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;
- .. riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati in servizio nelle Forze armate con quelli rilasciati dagli istituti di formazione delle Regioni;
- .. inserimento nei piani operativi regionali di una riserva di almeno il 20 per cento a favore dei volontari per l'ammissione ai corsi erogati "a catalogo" dagli enti territoriali preposti alla formazione;
- .. estensione, in caso di ricollocazione professionale in una regione diversa da quella di precedente residenza, delle eventuali misure più favorevoli previste in materia di alloggi.

Sempre in materia di formazione:

- .. il comma 5-bis prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a partire dall'anno 2017, anche ricorrendo ai risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare, corsi organizzati dalla Difesa tenuti presso le strutture di formazione interne, anche accentrati presso un unico polo, fruibili anche dal personale in congedo con oneri di vitto, alloggio e viaggio a carico del Dicastero nell'ambito delle risorse disponibili; è previsto, inoltre, che con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, siano stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati;
- .. il comma 5-quater dispone che il Ministero della difesa, a seguito di attività formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, possa rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.
- alla **lettera b)**, sostituisce l'articolo **1014** del Codice, allo scopo di riformularlo nel senso di:
 - .. estendere le riserve ai volontari in servizio permanente;
 - .. prevedere le riserve anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali;
 - .. quantificare nella misura del 50 per cento la riserva dei posti già prevista nelle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;
- il **comma 2** inserisce il comma 4-bis all'**articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286**, allo scopo di prevedere che non sia richiesta la frequenza del corso per il conseguimento

della carta di qualificazione del conducente ai titolari di patenti militari corrispondenti a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E;

- il **comma 3** integra l'**articolo 138, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**, approvato con **regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**, e successive modificazioni, allo scopo di prevedere che, tra i requisiti richiesti alle guardie giurate, costituisce requisito minimo l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate;
- il **comma 4** integra l'**articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94** (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), prevedendo che, per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, costituisce requisito l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti già previsti dalla normativa vigente.

L'**articolo 12, comma 1**, riguarda la riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa. In particolare:

- alla **lettera a)**, inserisce nel Codice, dopo l'articolo 2259, la "**Sezione V-bis - Personale civile**";
- alla **lettera b)**, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo **2259-bis** del Codice, prorogando fino all'anno 2019 il periodo di applicazione della disposizione che prevede la riserva del 60 per cento per le assunzioni negli arsenali e negli stabilimenti militari;
- alla **lettera c)**, inserisce nel Codice gli articoli **2259-ter, 2259-quater, 2259-quinquies e 2259-sexties**. In particolare:
 - l'articolo **2259-ter** è volto a dare attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *d)*, della legge n. 244/2012, in linea con il processo di revisione strutturale e organizzativo della Difesa. Al comma 1, è specificato che la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile a 20.000 unità sarà realizzata gradualmente. Il procedimento di riduzione, a partire dalla dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, dovrà completarsi entro l'anno 2024, ovvero entro il diverso termine disposto dall'articolo 5, comma 2 della legge n. 244/1012. In tale ambito è individuato il provvedimento con il quale verranno effettuate le periodiche rideterminazioni delle dotazioni organiche - un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - da adottarsi ogni tre anni. Al comma 2, è individuata la fonte con la quale è disciplinata la dotazione organica complessiva, ovvero un decreto del Ministro della difesa predisposto su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa. Tale dotazione è suddivisa per profili professionali nelle strutture centrali e periferiche. Al comma 3, è specificato che, una volta conseguito il quadro esatto delle consistenze e degli impieghi del personale, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell'arma dei carabinieri - per le rispettive aree di competenza - predispone il piano di riassorbimento del personale che dovesse risultare in eccedenza. Il piano deve essere attuato nel triennio di riferimento, prima dell'adozione del successivo decreto del Ministro della difesa di rideterminazione degli organici. Esso è adottato dal Ministro della difesa, previo esame con le organizzazioni sindacali da svolgersi nell'arco temporale di trenta giorni. Tale previsione è aderente alla nuova disciplina dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede che le amministrazioni siano tenute ad avviare un esame con le organizzazioni sindacali per delineare i criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità. Il piano, previa individuazione delle unità di personale in eccedenza ovvero carenti - per ciascuna area funzionale e profilo professionale - individua, altresì, per il personale risultato eventualmente

in eccedenza, le misure per il riassorbimento, da esperire in ordine di priorità. Sono ovviamente contemplate le cessazioni dal servizio per collocamento in pensione, a seguire la riconversione professionale nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo per la Difesa grazie a percorsi di formazione *ad hoc*; come successiva possibilità l'attivazione delle procedure di mobilità interna, anche con reimpiego in ambito regionale o locale; la misura ulteriore prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, anche oltre il limite del 25 per cento (fissato dal comma 20, dell'articolo 22, della legge n. 724 del 1994, che rinvia ai contingenti di personale previsti dall'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117). In ultima istanza, a decorrere dall'anno 2016, è considerato, l'avvio dei processi di trasferimento presso le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con i criteri ed entro i contingenti e le misure percentuali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Tale decreto dovrà assicurare a favore del personale civile della Difesa una riserva di posti nell'ambito della pubblica amministrazione in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali. La riserva di posti, che costituisce una novità nell'ambito delle procedure di mobilità del personale, intende dare una risposta concreta al contesto di eccezionalità della situazione considerata e, soprattutto, è protesa ad offrire la primaria garanzia del mantenimento del rapporto di impiego. Conseguentemente i criteri previsti, da individuare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che andrà a regolare la speciale disciplina, dovranno tendere a rendere effettiva, per quanto possibile, l'attuazione della prevista mobilità. In tale ambito, è comunque fatto salvo il disposto dell'articolo 30, comma 2-*ter* del medesimo decreto legislativo, che prevede che l'immissione in ruolo tramite procedure di mobilità, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, data la specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. Il comma 4 dispone che le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali. Il comma 5, poi, dispone in merito all'eventualità che il personale in eccedenza non sia riassorbibile, in tal caso è provvidamente previsto l'aumento dell'ordinario periodo di mobilità di 24 mesi fino a 60, se il personale interessato ha maturato, entro quell'arco di tempo, i requisiti per il trattamento pensionistico; la previsione riprende quella di cui al comma 12, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 95/2012, anche in quella sede fu infatti prevista la medesima norma di chiusura, dopo aver esperito tutte le altre misure previste per il personale in soprannumero. Il comma 6, infine, dispone la ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile, da adottarsi con decreto del Ministro della difesa; la disposizione è in linea con la lettera *a*) del comma 2 della legge di delega che, in vista della riduzione complessiva delle dotazioni organiche a 20.000 unità, prevede - oltre all'adozione di piani di riduzione graduale del personale - una conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche da effettuarsi con decreto del Ministro. Il comma 7, da ultimo, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, una percentuale tra il 2 e il 5 per cento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile sia destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione della produttività del personale stesso; tali risparmi sono accertati secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con le modalità previste dal citato articolo;

l'articolo **2259-quater** è volto a dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge delega, che, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili, prevede l'adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, da attivare utilizzando le risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le misure contemplate, da attuare negli anni dal 2016 al 2024 (ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge delega), sono intese a valorizzare le professionalità nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, nonché ad agevolare l'attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza. Il comma 1 prevede, in coerenza con il nuovo assetto della formazione introdotto e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, l'adozione di un Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari da attuare nell'ambito del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», entrambi inquadrati nel quadro generale del «Sistema unico della formazione pubblica». Nell'ambito del menzionato Piano triennale è inserita una apposita sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza, secondo due direttrici fondamentali: l'ampliamento dei settori di impiego, compreso il *procurement*, in campo nazionale e internazionale, e la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa, ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La formazione può costituire utile strumento a favorire i processi di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, le quali, d'intesa con quella della Difesa possono esprimere la necessità di acquisire professionalità formate in un determinato settore. Al comma 2, è previsto che le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte tramite il «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», nel periodo compreso tra il 2016 e il 2024. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze di formazione sono soddisfatte dal Centro di formazione della difesa. Il comma 3 prevede l'attuazione di programmi straordinari di formazione predisposti, con cadenza annuale, dal Centro di formazione della difesa - previa indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa - da realizzare anche attraverso strutture decentrate. I programmi dovranno individuare moduli formativi per due specifiche finalità: la riconversione professionale del personale dell'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso le altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con le amministrazioni medesime; la diversificazione delle specializzazioni del personale civile impiegato presso gli arsenali, gli stabilimenti, i poli di mantenimento, i centri tecnici e polifunzionali, gli enti e reparti della Difesa al fine di ottimizzarne l'impiego. Nell'ambito di tali programmi dovranno essere, altresì, predisposti moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare il transito nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, d'intesa con le amministrazioni medesime. Il comma 4 prevede che i moduli formativi di cui al comma 3 si concludano con un esame finale per verificare il possesso delle conoscenze nelle materie che sono state oggetto del corso, d'intesa con le amministrazione di destinazione. Il comma 5 prevede, in favore del personale civile, una riserva di posti, in misura non inferiore al 20 per cento di quelli complessivamente disponibili, per la frequenza di corsi svolti presso istituti di formazione militare. Si è inteso, dunque, estendere al personale civile l'accesso ai percorsi formativi appannaggio attualmente del solo personale militare, sviluppati all'interno dei relativi istituti di formazione. Il comma 6 destina, annualmente, alla formazione del personale civile del Ministero della difesa una quota parte dei risparmi, derivanti dalla riduzione dello stesso personale, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, secondo le modalità previste dal citato articolo e in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ciò allo scopo di potenziare le risorse

destinate a questo strategico settore in una prospettiva attuativa della delega volta alla ottimizzazione e all'accrescimento della professionalità;

- l'articolo **2259-quinquies** è volto a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge di delega. E' prevista nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa una riserva di posti al personale interno appartenente all'area terza nel limite massimo del 50 per cento; tale riserva è giustificata nella prospettiva di favorire l'elevazione professionale del personale già in servizio appartenente alle qualifiche più elevate ed in possesso, comunque, dei requisiti di legge per l'accesso alla dirigenza. Si va, quindi, ad attuare il principio della garanzia della continuità ed efficienza dell'azione amministrativa e della funzionalità operativa delle strutture;
- l'articolo **2259-sexies**, in relazione all'esigenza di progressiva riduzione del personale e civile entro il 2024, prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto annuale del Ministro della difesa, con il quale viene effettuata la ricognizione della consistenza effettiva del personale in servizio presso gli enti dipendenti dai comandi logistici delle Forze armate (arsenali e poli di mantenimento) e vengono apportate, in coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da perseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, le discendenti eventuali modifiche ordinarie, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Per detti enti, al comma 2, è inoltre annualmente prevista, a cura dei Capi di stato maggiore di Forza armata, una ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati nonché un'analisi dei settori di spesa improduttiva, allo scopo di definire ulteriori lavorazioni da attuare con risorse interne in un'ottica di razionalizzazione della spesa. Al comma 3 si precisa che i risparmi di tale processo complessivo di internalizzazione sono destinati al sostegno delle attività produttive e all'efficientamento degli enti in parola.

L'articolo 13, comma 1, dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge n. 244/2012 e riguarda la semplificazione delle procedure per il riconoscimento della causa di servizio. In particolare:

- alla lettera a), aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 198 del Codice, in materia di accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità dipendenti da causa di servizio, tenuto conto che l'attuale distribuzione territoriale delle Commissioni di cui all'articolo 193 dello stesso Codice comporta che l'esaminando, spesso, non abbia nelle vicinanze della propria residenza una sede di detti organismi. Ciò implica per gli interessati la necessità di spostamenti, con gravi disagi specie per coloro che abbiano difficoltà nella deambulazione. In alternativa, un trasferimento della Commissione al domicilio dell'esaminando comporterebbe, oltre ad un dispendio di risorse umane ed economiche, l'impossibilità per l'organismo medico-legale di provvedere ad altre incombenze e la conseguenziale sospensione dell'attività per i restanti assistiti. La modifica risolve tale problematica prevedendo, se le condizioni di salute dell'interessato ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagiata lo spostamento, la possibilità di delegare la visita a due medici, di cui almeno uno ufficiale medico superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 del Codice o ai servizi sanitari appositamente individuati e organizzati presso enti o comandi superiori;
- alla lettera b), modifica l'articolo 1880 del Codice, in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio in caso di lesioni traumatiche da causa violenta. La vigente disciplina prevede che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche sia pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195 del Codice, ove dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture. Tale regolamentazione comporta l'impossibilità di fruire dell'istituto in parola nei casi in cui un militare sia ricoverato, nell'immediatezza dei fatti, e magari in stato di incoscienza, in una struttura civile. Si evidenzia, altresì, la palmare disparità di trattamento tra gli

appartenenti alle Forze armate che prestano servizio in località in cui vi è una struttura sanitaria militare e quelli impiegati in zone che difettano di tali complessi. La novella proposta intende proprio superare tale disparità, estendendo la stessa disciplina anche agli infortuni occorsi in teatro operativo estero (e accertati da strutture sanitarie di forze armate non italiane o da strutture civili), per i quali attualmente si segue il ben più lungo procedimento previsto dal D.P.R. n. 461 del 2001 (che prevede l'interessamento dell'apposito Comitato di verifica).

L'articolo 14, comma 1, riguarda la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa. In particolare:

- alla lettera a), inserisce nel Codice l'articolo 536-bis, in materia di verifica programmi di ammodernamento e rinnovamento. L'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge delega demanda ai discendenti decreti legislativi l'individuazione dei criteri di verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultano in linea con i principi del processo di revisione della spesa pubblica e sulla necessità di favorire il processo di definizione, fatte salve le prioritarie esigenze operative, della politica europea di sicurezza e difesa comune. In tale ottica, viene previsto che la verifica sia attribuita alla massima autorità militare, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "della pianificazione generale finanziaria, di quella operativa interforze nonché della definizione dei conseguenti programmi tecnico-finanziari". Ciò anche in quanto l'attività deve necessariamente riflettere un'analisi delle capacità militari effettivamente necessarie per l'assolvimento dei compiti e delle missioni attribuite alle forze armate. Riguardo ai criteri su cui basare l'attività di verifica, occorre tenere conto che gli stessi dovranno rispondere a numerosi vincoli derivanti, fra l'altro, dalle esigenze di sicurezza e difesa, dalla situazione economica e politica nazionale, dallo stato delle alleanze e dagli impegni assunti a livello internazionale in un quadro complessivo che può subire mutamenti anche consistenti nel tempo. In tal senso la stessa legge 244 riporta fra i criteri di esercizio della delega la "necessità di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa comune", processo tuttora *in nuce* soprattutto per quanto concerne il grado di integrazione degli strumenti o delle capacità militari dei paesi membri. Conseguentemente non risulta possibile definire un elenco tassativo di criteri di verifica concretamente validi nel tempo, ma si rende necessario far risalire la loro definizione all'autorità governativa [*al potere esecutivo*] e, in particolare, al Ministro della difesa che può stabilirli, in coerenza con l'azione di governo, nella sede dell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, come definito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sulla base degli indirizzi così definiti dall'Autorità politica, ma fatte espressamente salve le esigenze operative prioritarie esplicitamente escluse dalla norma di delega, il Capo di stato maggiore della difesa procede a verificare la rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, individuando eventuali rimodulazioni da proporre al Ministro della difesa per quelli relativi a le linee di sviluppo delle capacità che risultino non più adeguate. In tale processo si prevede di tenere in considerazione anche le disponibilità finanziarie autorizzate dalla legislazione vigente, evidentemente comprensive degli effetti delle disposizioni di revisione della spesa pubblica, nonché i risultati concretamente conseguiti nella fase di attuazione della riconfigurazione dello strumento militare delineata dalla legge. La previsione di cui al comma 2 tiene conto della necessità di escludere esplicitamente la possibilità che dalle rimodulazioni proposte possano emergere maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto, in dipendenza, ad esempio, di obblighi contrattuali o di previsioni recate da accordi internazionali. Infine, il comma 3 tiene conto dei vincoli posti dalla legge delega in materia di destinazione delle risorse comunque emergenti dal processo di riorganizzazione dello strumento militare, prevedendo esplicitamente il reindirizzamento anche di quelle eventualmente emergenti dalle

richiamate rimodulazioni alle finalità riportate all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge delega;

- alla **lettera b)**, inserisce il comma 1-bis all'articolo **549-bis** del Codice, in materia di concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate. L'articolo 2 comma 1 lettera c), della legge delega prevede la possibilità di recuperare, al bilancio del Ministero della difesa le risorse finanziarie impegnate in tema di concorsi anche attraverso la rivisitazione degli strumenti di carattere negoziale al fine di garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa per i servizi resi a titolo oneroso, in favore di altri soggetti pubblici o privati. In tal senso, la modifica dell'articolo 549-*bis* del Codice è volta, in un immutato quadro normativo di riferimento, a estendere l'utilizzo del funzionario delegato, oggi previsto per i soli concorsi forniti nelle attività di protezione civile, alle attività concorsuali effettuate, a titolo oneroso, a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo tuttavia che tali attività possano essere svolte nel limite del "tetto" delle riassegnazioni consentite dalla vigente normativa;
- alla **lettera c)**, inserisce nel Codice l'articolo **2195-ter**, concernente la sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa. Tale articolo prevede, al comma 1, nelle more del completamento della riforma di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al fine di individuare le modalità di attuazione dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino all'esercizio finanziario 2016, che il Ministero della difesa continui a utilizzare le correnti modalità di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche. Al comma 2, è stabilita la predisposizione, annualmente, di un piano di attuazione pluriennale dei prevedibili effetti finanziari delle misure di attuazione del processo di revisione dello strumento militare di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 244, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi, da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del dicastero nel corso dell'esercizio finanziario. Al comma 3, si prevede che l'effettivo conseguimento dei risparmi sia sottoposto al monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619.

L'**articolo 15**, infine, raggruppa una serie di modifiche, meno significative, ma di coordinamento, meramente consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio. In particolare, nei termini sopra descritti, si interviene sui seguenti articoli:

- articolo 706, comma 2: viene espunto il riferimento alle «armi» presente nella norma originaria riassetata, ma oramai ridondante, stante l'elevazione dell'Arma dei carabinieri a rango di Forza armata, ai sensi dell'articolo 155 del Codice;
- articolo 796, comma 3: viene adeguata la terminologia, espungendo il riferimento alla specifica articolazione organizzativa interna la cui competenza ad adottare il provvedimento ivi previsto è disciplinata dal regolamento;
- articolo 919, comma 3: vengono soppresse le parole "dal servizio" che appaiono ridondanti, considerato altresì che il Codice fa riferimento alla sospensione dall'impiego (libro IV, titolo V, capo III, sezione IV) e per il personale non fornito di rapporto di impiego intervengono:
 - l'articolo 936, comma 3, che estende al personale in servizio temporaneo, in quanto compatibile, la disciplina dettata per il personale in servizio permanente;
 - l'articolo 982, comma 1, che dispone l'applicazione della normativa del personale in servizio permanente, in quanto compatibile, al personale in congedo, trattenuto o richiamato in servizio;
- articolo 1377, comma 5: vengono soppresse le parole "dal servizio o dall'impiego" che appaiono ridondanti in relazione al riferimento alla "sospensione precauzionale", fattispecie normativa che non distingue tra impiego e servizio. La sospensione precauzionale è disciplinata nel libro IV,

titolo V, capo III, sezione IV. L'istituto si applica anche al personale non in servizio permanente, in quanto intervengono gli articoli 936, comma 3, e 982, comma 1, già illustrati;

- articolo 1497, comma 1: la modifica è intesa a coordinare la normativa generale in materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia con quella speciale riguardante il personale militare confermata, da ultimo, dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012;
- articolo 2222: viene abrogato, in quanto gli effetti delle disposizioni ivi previste si sono esauriti. Tali disposizioni disciplinavano, infatti, il rientro in ruolo del personale militare, già professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione riconosciuto dall'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a favore dei professori ordinari, in servizio al momento dell'entrata in vigore della citata legge di conversione, inquadrati nel ruolo soppresso dal comma 2 del medesimo articolo 4-*septies*.

Si evidenzia, in conclusione, che risultando questo primo decreto legislativo già molto ponderoso, è stato valutato opportuno non aggravarlo oltremodo con l'introduzione di tutti gli interventi di correttivi, di adeguamento della terminologia, di recepimento dello *ius superveniens* che sarebbero necessari, limitandosi a considerarne solo alcuni. Per tutti gli altri interventi di questo tipo, è prevalso l'orientamento di rinviarli ai successivi decreti legislativi integrativi e correttivi che saranno emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che pertanto assolveranno anche ad una indispensabile funzione "manutentiva" del corpo codicistico, notevolmente turbato dalla decretazione d'urgenza sopravvenuta nel decorso biennio. Fatti dunque salvi gli ulteriori interventi correttivi ovvero integrativi che, verosimilmente, dovranno essere predisposti a mente dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si rappresenta, altresì, che le modifiche recate al Codice dell'ordinamento militare dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, consequenzialmente, comportano, in taluni casi, anche la necessità di intervenire in termini di adeguamento del livello normativo regolamentare, recato dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per il perfezionamento delle quali si fa rinvio ad un prossimo intervento all'uopo dedicato, che sarà avviato subito dopo l'approvazione del presente schema di decreto legislativo.

In ordine al presente provvedimento non è stata effettuata l'analisi di impatto sulla regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, in quanto la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione (sezione 1, lettere B, C e D; sezione 3; sezione 5, lettere A, B ed E) coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

TESTO DELLE DISPOSIZIONI NOVELLATE

ART. 1

Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

ART. 798. Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata a 150.000 unità.

2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.

ART. 798-bis. Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:

a) ufficiali:

- 1) 9.000 dell'Esercito italiano;
- 2) 4.000 della Marina militare;
- 3) 5.300 dell'Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

- 1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli, 4.600 marescialli e 10.070 sergenti;
- 2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli, 3.950 marescialli e 3.950 sergenti;
- 3) 15.250 dell'Aeronautica militare, di cui 1.800 primi marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti;

c) volontari:

- 1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;
- 2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;
- 3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata.

2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

- a) Esercito italiano: 89.400 unità;**
- b) Marina militare: 26.800 unità;**
- c) Aeronautica militare: 33.800 unità.**

ART. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio - 1. È determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

- a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;

b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;

b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.

ART. 2

Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

ART. 809-bis. Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 17;

b) generali di divisione e corrispondenti: 44;

c) generali di brigata e corrispondenti: 109;

d) colonnelli: 820.

ART. 812-bis. Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:

a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 9;

b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 23;

c) contrammiragli: 56;

d) capitani di vascello: 454.

2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.

ART. 814. Organici degli ufficiali e dei sottufficiali - 1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale.

1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello è la seguente:

a) ammiragli ispettori: 4;

b) contrammiragli: 16;

c) capitani di vascello: 118.

2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.000 unità, di cui 600 primi marescialli.

3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità.

ART. 818-bis. Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 9;

b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;

c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 44;

d) colonnelli: 410.

ART. 3

Riduzione delle dotazioni organiche e revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché semplificazione delle disposizioni in materia, compresi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri

ART. 1099-bis. Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente codice.

ART. 1136-bis. Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali della Marina militare - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al presente codice.

ART. 1185-bis. Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Aeronautica militare - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata al presente codice.

ART. 1226-bis. Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al presente codice.

ART. 4

Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

ART. 2204. Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto dall'articolo 2207.

ART. 2206-bis. Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata:

a) a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;

b) a 170.000 unità, fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

c) a 150.000 unità, fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

ART. 2207. Adeguamento degli organici - 1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma

prefissata e in **rafferma** dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

ART. 2208. *Carenze organiche transitorie* - 1. Sino all'anno 2015 ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.

1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.

ART. 2209-bis. *Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unità* - 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 170.000 unità dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, e della relativa ripartizione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto e agli articoli 668-bis e 711-bis del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento.

2. L'articolo 1126-bis, comma 1, lettera c), del regolamento continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.

ART. 2209-ter. *Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità*- 1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis:

a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis;

c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza.

2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.

3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al comma 1.

ART. 2209-quater. Piano di programmazione triennale scorrevole - 1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione:

- a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- b) delle esenzioni dal servizio, secondo i criteri di cui all'articolo 2209-sexies, fissandone i contingenti massimi;
- c) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.

ART. 2209-quinquies. Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche - 1. Ai fini della predisposizione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti di cui all'articolo 2209-quater, comma 1, lettera c), il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, i contingenti, distinti per grado e qualifica, di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, individuati, al 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, nonché le categorie, i ruoli, i gradi, le specialità e le professionalità del personale militare in relazione ai quali il transito è precluso. Tali contingenti vengono resi pubblici dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tenuto conto della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 2231-bis.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei posti che intendono rendere disponibili nel triennio, in relazione al loro fabbisogno e a valere sulle relative facoltà assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi.

3. Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare per effetto del comma 2, l'elenco dei quali è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa.

4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa comunica alle amministrazioni interessate il personale disponibile al transito, individuato sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità, tenuto conto del grado e della qualifica posseduti nonché delle professionalità acquisite:

a) domanda dell'interessato, con almeno dieci anni di servizio permanente, con indicazione della disponibilità ad essere impiegato presso sedi di lavoro dislocate sia sul territorio nazionale sia all'estero;

b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni;

c) anzianità anagrafica, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio nazionale o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.

5. Il transito avviene, entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 2231-*bis*. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I posti riservati al transito non ricoperti entro la data di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità dell'amministrazione interessata. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva..

6. Al personale transitato è dovuta, a carico del Ministero della difesa, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 6.

7. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, può organizzare attività di formazione per il personale direttamente interessato, anche con le modalità di cui all'articolo 2259-*quater*, comma 3, lettera c).

8. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestatto dal personale militare transitato ai sensi del presente articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Si applica l'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

ART. 2209-*sexies*. Esenzione dal servizio - 1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, non soggetto a vincoli di ferma può chiedere di essere esentato dal servizio, nel corso del decennio antecedente alla data di raggiungimento del limite di età ordinamentale previsto, nell'ambito dei contingenti fissati dal piano di programmazione triennale di cui all'articolo 2209-*quater*.

2. L'esenzione può essere concessa dall'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, esclusivamente al personale interessato da processi di riorganizzazione, revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni.

3. Durante il periodo di esenzione dal servizio, al personale è corrisposto un trattamento economico pari all'85 per cento di quello ordinariamente spettante in territorio nazionale, per competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative, al momento del collocamento nella nuova posizione. La riduzione del trattamento economico non opera ai fini previdenziali.

4. Il trattamento economico di cui al comma 3 è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In

ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione della Difesa.

5. Il personale militare esentato dal servizio ai sensi del presente articolo è escluso dalle procedure di avanzamento ovvero di conferimento della qualifica di luogotenente, con decorrenza successiva al collocamento in tale posizione, sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio, fatte salve le esigenze di mobilitazione e l'applicazione dell'articolo 992.

ART. 2209-septies. Norme sul ricongiungimento familiare - 1. Nell'ambito del piano di programmazione di cui all'articolo 2209-quater, ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:

- a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria;
- b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o più sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;
- c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge è subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;
- d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio.

ART. 2209-octies. Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno;
- b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di due anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente.

3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

- a) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

- b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;**
- c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;**
- d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.**

ART. 2209-nonies. Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare - 1. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

ART. 2229. Regime transitorio del collocamento in ausiliaria - 1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.

6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

ART. 2231-bis. Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni - 1. Sino all'anno 2019 gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

ART. 5

Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare

ART. 2196-bis. Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:

- a) limiti di età, comunque non superiori a 45 anni;
- b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;
- d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.

ART. 2223. Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri - 1. Fino all'anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

2. Fino all'anno 2015, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri è effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.

ART. 2232-bis. Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio - 1. Fino all'anno 2015, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b), il quadro di avanzamento è formato iscrivendovi:

- a) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
- b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:
 - 1) ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

2) ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

ART. 2233. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell'anno 2016 - 1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:

- a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;
- b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. ~~Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30 per cento rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;~~
- e) ~~in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30 per cento di cui alla lettera b).~~

ART. 2233-bis. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016 - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

- a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
- b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
- c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito.

ART. 2233-ter. Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri - 1. Fermi restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, allegata al presente codice, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.

ART. 2236-bis. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.

ART. 2238-bis. Commissione superiore d'avanzamento della Marina Militare - 1. Sino al 31 dicembre 2016, continuano a far parte della commissione di cui all'articolo 1038 gli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo.

ART. 2238-ter. Regime transitorio per i generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica aventi anzianità di grado 2016, per la formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea la permanenza minima nel grado è fissata con decreto del Ministro della difesa in misura non inferiore a due anni.

ART. 2243. Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I, allegata al presente codice.

ART. 2250-bis. Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare - 1. Le anzianità di grado minime previste per l'avanzamento al grado superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianità di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004.

ART. 6

Revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate, produttività ed efficienza del servizio, misure di assistenza

ART. 911. Dottorato di ricerca - 1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, **compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza**, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.

ART. 923 Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego - 1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle funzioni del grado;
- d) scarso rendimento;
- e) domanda;

- f) d'autorità;
 - g) applicazione delle norme sulla formazione;
 - h) transito nell'impiego civile;
 - i) perdita del grado;
 - l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
 - m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622;
- m-bis) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 930.**

ART. 929. *Infermità* - 1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

- a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
- b) non ha riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
- c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.

2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o **dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).**

ART. 976. *Nozione* - 1. **Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito.**

- 2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorità' o a domanda.
- 3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.

ART. 981. *Normativa applicabile* - 1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:

- a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
- b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, **nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse;**

c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.

2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;

c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

d) articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ART. 1025. *Documenti caratteristici* - 1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.

2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.

3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.

4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.

4-bis. La redazione della documentazione caratteristica è condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della firma digitale.

ART. 1493. *Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione*

1. Al personale militare si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.

1-bis Al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado vacanti nella sede di richiesta destinazione.

2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

ART. 1506. *Norma di salvaguardia* - 1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:

a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;

d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;

e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni;

f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;

g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare

interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse;

i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.

1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta.

1-ter. Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170.

ART. 1805-bis Fondo per la retribuzione della produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa - 1. Per ciascun militare che transita nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, è versato al fondo per la retribuzione della produttività del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media *pro capite* delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate, comunque denominati.

ART. 1836. Fondo casa - 1. Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, è istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia è concessa nei limiti delle disponibilità annuali del fondo.

2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa è autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.

4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.

ART. 1837-bis. Assistenza in favore delle famiglie dei militari - 1. I familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonché, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione.

ART. 2136. Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

- a) il capo II del titolo IV;**
- b) la sezione IV del capo I del titolo V;**
- c) l' articolo 622;**
- d) l' articolo 721;**
- e) gli articoli 878 e 879;**

- f) l' articolo 881;
- g) l' articolo 886;
- g-bis) l'articolo 892;
- h) l' articolo 897;
- i) l' articolo 898;
- l) l' articolo 900
- m) l' articolo 911;
- n) l' articolo 932;
- o) l' articolo 938, nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
- p) l' articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
- q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4; (758)
- r) l' articolo 1091, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
- s) la sezione IV del capo III del titolo V;
- t) la sezione III del capo VII del titolo V;
- u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
- v) l' articolo 1076;
- z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
- aa) l' articolo 1394;
- bb) il capo XVI del titolo VII;
- cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
- dd) il capo XVIII del titolo VII;
- ee) il titolo VIII;
- ff) l' articolo 1493, **escluso il comma 1-bis**;
- [gg) l' articolo 2229, comma 6.]

2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:

- a) l'articolo 192;
- b) l'articolo 558;
- c) l'articolo 2229, comma 6.

3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell' articolo 2135.

ART. 7

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate

ART. 118. *Corpi della Marina militare* - 1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

- a) Corpo di stato maggiore;
- b) Corpo del genio navale;
- c) Corpo delle armi navali;
- d) Corpo sanitario militare marittimo;
- e) Corpo di commissariato militare marittimo;
- f) Corpo delle capitanerie di porto;
- g) Corpo degli equipaggi militari marittimi.

2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanità; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.

ART. 647. *Norme generali sui concorsi* - 1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e con il **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma**, sono indicati per ciascuna Forza armata:

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, **fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;**

b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici.

2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

ART. 654. *Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali* - 1. I concorsi di cui all'articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 7/5 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.

ART. 655. *Alimentazione dei ruoli speciali* - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:

a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado**, che non ha superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' *articolo 679*, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' *articolo 679*, comma 1, lettera b);

2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno di età;

3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 32° anno di età;

4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;

5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di complemento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'età;

c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo;

d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;

2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.

5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.

5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.

ART. 658. *Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei ~~Corpi sanitari~~* - 1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali del ~~Corpo sanitario~~ non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea ~~richiesti~~ **previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1.**

ART. 667. *Concorsi straordinari* - 1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo

speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare, gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli esaurimento in servizio permanente.

5. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.»;

ART. 676. Reclutamento nell'Aeronautica militare - 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.

2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

a) non aver superato il ventitreesimo anno di età;

b) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.

2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso.

ART. 725. Corso di applicazione - 1. Per i sottotenenti e tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell'anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali

di cui al comma 1 che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

ART. 726. *Mancato superamento del corso di applicazione* - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell' *articolo 655*, comma 1, lettera *d*), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.

3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, **nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.**

ART. 729. *Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali* - 1. **Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.**

2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660 e dall'articolo 1137-bis, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall' *articolo 655*, comma 1, lettera *d*). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.

ART. 734. *Corso di applicazione e corso di perfezionamento* - 1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.

1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento

della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento.

2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. **Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.**

ART. 735. Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento - 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:

a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;

b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianità, di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità.

ART. 743. Corsi di pilotaggio e di navigatore - 1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con la qualifica di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.

2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.

3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatore militare, al personale reclutato ai sensi dell'articolo 676, proveniente senza soluzione di continuità dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, si applica l'articolo 1780.

ART. 755. Corso d'istituto - 1. **Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale.** Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.

2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2.

ART. 831. *Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali* - 1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

- a) un'età non superiore a 41 anni;
- b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
- c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

- a) un'età non superiore a 41 anni;
- b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
- c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
- d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.

6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione. ~~L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.~~

6-ter. Nei concorsi di cui al comma *6-bis*, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza è determinato:

- a) a parità di anzianità di grado, dall'età;
- b) a parità di età, si raffrontano le anzianità nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità;
- c) a parità anche delle anzianità nei gradi inferiori, è considerato più anziano chi ha maggiore servizio effettivo.

6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati già inquadrati in passato non possono assumere un'anzianità che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo più

favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza è assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell'anzianità di grado.

ART. 833. *Transiti dal ruolo normale al ruolo speciale* - 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

***1-ter.* Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalità stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.**

2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta e assumono, se più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianità di nomina a ufficiale.

3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all' articolo 797, commi 2 e 3.

4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751.

5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di stato maggiore.

6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1058. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

ART. 835. *Transito dal ruolo speciale al ruolo normale* - 1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, hanno:

- a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
- b) età non superiore a trentotto anni;
- c) conseguito il diploma di laurea;
- d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di «eccellente».

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, ~~previo superamento del corso d'istituto~~, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui è bandito il concorso;
- b) in possesso di diploma di laurea;
- c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.

~~Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.~~

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836.

6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

ART. 906. Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli - 1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli *articoli 35, 36 e 1808*, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall' *articolo 908*, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. **Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.**

2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

ART. 907. Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri - 1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, **salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa**, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.

ART. 908. Ipotesi speciale di riduzione dei quadri - 1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, **gli articoli 906 e 907 si applicano** solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

ART. 988-bis. Richiami in servizio dalla riserva di complemento - 1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età se ufficiale superiore e il 52° anno di età se ufficiale inferiore.

ART. 1038. Commissione superiore di avanzamento della Marina militare - 1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta:

a) dal Capo di stato maggiore della Marina;

b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare;

c) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);

d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c);

e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

ART. 1043. *Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare* - 1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:

a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;

b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello **del Corpo di stato maggiore;**

c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello **degli altri corpi della Marina,** se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

ART. 1053. *Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali* - 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall' articolo 1093;

b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;

c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

~~2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.~~

~~3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.~~

4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

ART. 1067. *Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali* - 1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1072-bis»;

e) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

~~1) se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;~~

~~2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare~~

~~2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all' *articolo 1053*, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota nell'ordine di graduatoria di merito.~~

~~3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.~~

~~4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.~~

~~5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento~~

ART. 1071. *Promozioni annuali degli ufficiali* - 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.

1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.

3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.

4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.

ART. 1072-bis. *Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri* - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni ~~tabellari~~ di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:

a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;

c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico;

d) uno per i restanti ruoli normali e speciali di Esercito, Marina e Aeronautica.

2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.

ART. 1076. *Promozione in particolari situazioni degli ufficiali* - 1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso **ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis**). Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; **nei restanti casi** gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

ART. 1082. *Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età* - 1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l'articolo 1076, comma 2.

3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio **ovvero in caso di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis**), se l'**infermità che ha determinato la permanente non idoneità risulta dipendente da causa di servizio**.

ART. 1096. *Requisiti speciali* - 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:

a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;

b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.

3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale.

4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.
5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto **adottato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, e, per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa.**

ART. 1137-bis Mancato conseguimento del diploma di laurea - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorità, anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione, mantenendo l'anzianità di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.

- ART. 1243. *Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali* - 1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio volto presso reparti o scuole di volo.
 3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
 - a) **se tenenti, cinque anni di anzianità nel grado;**
 - b) **se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.**

- ART. 1268. *Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico* - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:
- a) **maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare;**
 - b) **capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell'Aeronautica militare;**
 - c) **tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.**
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

ART. 8

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate

- ART. 682. *Alimentazione dei ruoli dei marescialli* - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, **comma 1.**
2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di **uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis.**

3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *b*), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera *a*) del medesimo articolo.

4. Ai concorsi di cui all' articolo 679, comma 1, lettera *a*), possono partecipare:

a) i giovani che:

1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *b*), possono partecipare:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1) non hanno superato il 40° anno di età;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera *a*):

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.

6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

ART. 760. *Svolgimento dei corsi e nomina nel grado* - 1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettere *a*) e *b*), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psicofisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.

1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *b*), può essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.

2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.

3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.

4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.

4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.

5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.

ART. 771. *Nomina a maresciallo* - 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatorie di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.

2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 766, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.

3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 767, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all'articolo 766, concluso nell'anno.

3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianità relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento.

3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità, secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianità relativa. I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianità relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno.

ART. 1047. *Commissioni permanenti* - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata.

2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.

3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue:

a) presidente: un ufficiale generale;

b) membri ordinari: **in numero non superiore a tredici** ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.

4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue:

a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo,

l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;

b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.

5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese. .

ART. 1077. Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso **ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).**

2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto **ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis),** nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

ART. 1275. *Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare* 1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. I sottufficiali abilitati <<montatori artificieri>> sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice.

6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.

ART. 1280. *Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare* - 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2^a classe a capo di 1^a classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1^a classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 3 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno;

b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;

c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.

4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.

ART. 1282. *Avanzamento al grado di primo maresciallo* - 1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte **elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.**

4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.

5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.

6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

ART. 1287. *Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare* - 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 3 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;

- d) nocchieri di porto: 6 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.
3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

ART. 9

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare

ART. 2197. *Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* - 1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, **sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244**, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura:

- a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;
b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:

- a) limiti di età non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;
b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami;
c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;
e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo.

2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonché delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:

- a) anzianità nel ruolo di almeno 10 anni;
b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) età non superiore a 48 anni.

2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

ART. 2198. Regime transitorio del reclutamento dei sergenti - 1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni.

2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni per titoli riservati ai volontari in servizio permanente.

3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

ART. 10

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

ART. 697. Requisiti - 1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) età non superiore a venticinque anni;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b-bis) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

ART. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate:

a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;

b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

c) Polizia di Stato: 45 per cento;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;

f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 881. *Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali* - 1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione, **con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneità al servizio sia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.** Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.

2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2207.
3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.
4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.
5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407*, e successive modificazioni.

ART. 954. *Rafferme dei volontari* - 1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a **due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.**

2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.

ART. 955. *Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio* - 1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato **ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4^a alla 8^a della tabella A allegata al**

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. **I volontari in ferma prefissata cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4^a e alla 5^a categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.**

ART. 1308. *Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare* - 1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco.

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^a classe a sottocapo di 1^a classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^a classe a sottocapo di 1^a classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 3 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.

4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma

ART. 1309. *Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare*

1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per

l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:

a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;

b) per la specialità furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;

c) per la specialità operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;

d) per la specialità maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.

ART. 1791. *Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata* - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari ~~in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^a classe e aviere scelto~~, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1792, comma 1.

ART. 2199. *Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia* - 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all'articolo 703 e in relazione alle disponibilità finanziarie delle Forze armate, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. **Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.**

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è

stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti riservatari giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure **minime** percentuali:

- 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
- 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;
- 3) 5 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
- 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
- 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure **massime** percentuali:

- 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
- 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza;
- 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
- 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
- 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché, per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo.

7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.

ART. 2224. *Rafferre dei volontari di truppa* - 1. L'ammissione alle rafferme di cui all'articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'articolo 798-bis.

2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

ART. 11

Revisione delle misure di agevolazione per il inserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

ART. 1013. *Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi* 1. **Il Ministero della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese.**

1-bis. **Il Ministero della difesa può stipulare convezioni con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, affinché tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente, sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito, iscritti nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste.**

2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.

3. **Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi tramite apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e il Ministero della difesa, finalizzato a:**

a) **garantire la tendenziale uniformità del riconoscimento da parte delle Regioni nella formazione professionale di crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;**

b) **riconoscere l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli rilasciati dagli istituti di formazione accreditati presso le Regioni;**

c) **favorire l'inserimento nei piani operativi regionali di misure specifiche per la formazione professionale e di una riserva di almeno il 20 per cento a vantaggio dei medesimi soggetti per l'ammissione ai corsi erogati "a catalogo" dagli enti territoriali preposti alla formazione;**

d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in regione diversa da quella di precedente residenza, le misure più favorevoli previste in materia alloggiativa.

4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati, per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.

5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.

5-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a partire dall'anno 2017, anche ricorrendo ai risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Ministero della difesa può ammettere i volontari in servizio e quelli congedati senza demerito alla partecipazione a corsi di formazione tenuti presso propri enti, anche assumendo a proprio carico, nell'ambito delle risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio dei volontari congedati. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati. L'attività di formazione di cui al presente comma può essere accentrata presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato secondo le modalità previste dal regolamento.

5-ter. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'attività di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis.

5-quater. Il Ministero della difesa, a seguito di attività formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, può rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.

ART. 1014. Riserve di posti nel pubblico impiego - 1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:

a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il 50 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;

c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

2. La riserva di cui al comma 1, lettera a) non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005, N. 286:

ART. 19. *Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale.* - 1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.

2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.

2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis.

3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:

a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri on il decreto di cui al comma 5-bis.

4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis.

4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non è richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E.

5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonché ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773:

ART. 138 (art. 139 T.U. 1926)

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. **Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.**

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-*bis*, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94:

ART. 3

1-6. *Omissis*

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. E' vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. **Costituisce requisito per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché degli altri requisiti soggettivi previsti in attuazione del presente comma.** Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.

10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.

11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.

12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.

ART. 12

Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa

ART. 2259-bis. *Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari* - 1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno 2019.

ART. 2259-ter. *Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile* - 1. Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.

3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni sindacali, individua:

a) le unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale;

b) nell'ambito delle unità risultanti in eccedenza, le unità riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri in ordine di priorità:

1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;

2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;

3) attuazione di procedure di mobilità interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili;

4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

5) a decorrere dall'anno 2016, avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali.

4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.

5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalità definiti dal piano è collocato in disponibilità. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.

7. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

ART. 2259-quater. Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile -

1. In aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità, nonché di agevolare l'adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza connesse con:

- a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e lavori, in campo nazionale e internazionale;
- b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero, del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;

2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari

pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro di formazione della difesa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:

a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;

b) moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;

c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali dell'area seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-*quater*, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.

4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.

5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20 per cento dei posti complessivamente disponibili.

6. Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali.

ART. 2259-*quinquies*. *Accesso alla dirigenza* - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, il 50 per cento dei posti è riservato a favore del personale civile appartenente all'area terza dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti.

ART. 2259-*sexies*. *Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata* - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-*ter*, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di

stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinarie, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente.

2. Allo scopo di razionalizzare l'attività produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonché di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.

3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono destinati al sostegno delle attività produttive e all'efficientamento degli enti di cui comma 1.

ART. 13

Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio

ART. 198. *Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio* - 1. La Commissione di cui all' articolo 193 territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagiata lo spostamento, la commissione territorialmente competente può delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.

2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.

5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.

6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa

l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

ART. 1880. *Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta* - 1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente, il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attività operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile.

2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si è verificato.

3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo.

4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.

6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193.

ART. 14

Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa

ART. 536-bis. Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma -
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

2. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.

3. Le eventuali disponibilità finanziarie emergenti a seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

ART. 549-bis. Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

1-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato a garantire lo svolgimento di attività concorsuali a favore delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 2195-ter. Sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa - 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della difesa può continuare a utilizzare le correnti modalità di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche.

2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario.

3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 è sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di

finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche mediante versamento all'entrata per la quota relativa al primo anno del piano di attuazione.

ART. 15

Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta

ART. 706. *Alimentazione del ruolo - 1. Omissis.*

2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre ~~armi~~ Forze armate, nonché nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.

ART. 796. *Transito tra ruoli - 1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo a un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice.*

2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianità assoluta e dell'anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice. Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.

3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito è disposto con decreto ~~della Direzione generale per il personale militare~~ **dirigenziale**. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 919. *Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa - 1. Omissis.*

2. *Omissis*

3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

- a) sospende l'imputato ~~dal servizio~~ o dall'impiego ai sensi dell' articolo 917;
- b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell' articolo 1393.

ART. 1377. *Inchiesta formale - 1. Omissis.*

2. - 4. *Omissis*

5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale ~~dal servizio~~ o dall'impiego.

ART. 1497. *Sanitario di fiducia - 1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.*

1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento.

ABROGAZIONI

- **Articolo 3:**
 - articoli 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134 e 1135;
 - articoli 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184 e 1185;
 - articoli 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224 e 1225;
 - articoli 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238 e 1239.
- **Articolo 4:**
 - articolo 2215.
- **Articolo 5:**
 - art. 2244.
- **Articolo 7:**
 - articoli 671, 677, 1053, commi 2 e 3, 1067, comma 2.
- **Articolo 10:**
 - articolo 1301.
- **Articolo 15:**
 - articolo 2222.